Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►<u>B</u> REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 639/2014 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 2014

che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento

(GU L 181 del 20.6.2014, pag. 1)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale data n. pag. 13.8.2015 Regolamento delegato (UE) 2015/1383 della Commissione del 28 maggio ►M1 L 214 1 2015 Regolamento delegato (UE) 2016/141 della Commissione del 30 novembre L 28 2 4.2.2016 ►M2 2015 Regolamento delegato (UE) 2017/1155 della Commissione del 15 febbraio 30.6.2017 ►M3 L 167 1 2017 ►M4 Regolamento delegato (UE) 2018/707 della Commissione del 28 febbraio L 119 1 15.5.2018 2018 Regolamento delegato (UE) 2018/1784 della Commissione del 9 luglio 20.11.2018 L 293 1 <u>M5</u> 2018

Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 111 del 28.4.2017, pag. 12 (639/2014)

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 639/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2014

che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento

CAPO 1

AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE 1

Ambito di applicazione e principi generali

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni che integrano taluni elementi non essenziali del regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda:

- a) le disposizioni generali relative ai pagamenti diretti;
- b) il regime di pagamento di base;
- c) il regime di pagamento unico per superficie;
- d) il pagamento a favore degli agricoltori che applicano pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente;
- e) il pagamento per i giovani agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola;
- f) il sostegno accoppiato facoltativo;
- g) il pagamento specifico per il cotone;
- h) gli obblighi di comunicazione degli Stati membri.

Articolo 2

Principi generali

- 1. Gli Stati membri attuano il presente regolamento in base a criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, promuovendo nel contempo una gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima.
- 2. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le condizioni cui è subordinato il sostegno, attuate in forza del presente regolamento, siano verificabili e controllabili.
- 3. Gli Stati membri attuano il presente regolamento:

- a) con riguardo al sostegno diverso dal sostegno accoppiato, nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato 2, paragrafi 1, 5 e 6, dell'accordo sull'agricoltura, e
- b) con riguardo al sostegno accoppiato, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 5, dell'accordo sull'agricoltura.

Articolo 3

Riduzioni dovute alla disciplina finanziaria

Le riduzioni dovute alla disciplina finanziaria di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono applicate alla somma dei pagamenti dei diversi regimi di sostegno diretto elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 a cui ciascun agricoltore ha diritto dopo l'applicazione delle revoche e delle sanzioni amministrative relative ai pagamenti diretti a norma del titolo II, capo IV, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e prima dell'applicazione delle sanzioni amministrative relative alla condizionalità a norma del titolo IV, capo II, del medesimo regolamento delegato.

SEZIONE 2

Disposizioni relative alle definizioni del regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 4

Quadro dei criteri di mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione

- 1. Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 1307/2013, i criteri che gli agricoltori devono soddisfare per rispettare l'obbligo di mantenere la superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari sono stabiliti dagli Stati membri secondo una o entrambe le seguenti modalità:
- a) gli Stati membri richiedono che l'agricoltore svolga almeno un'attività annuale. Ove giustificato per motivi ambientali, gli Stati membri possono decidere di riconoscere anche attività realizzate solo ogni secondo anno;
- b) gli Stati membri definiscono le caratteristiche che la superficie agricola deve avere per poter essere considerata mantenuta in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.
- 2. Nello stabilire i criteri di cui al paragrafo 1 gli Stati membri possono distinguere tra diversi tipi di superfici agricole.

Articolo 5

Quadro delle attività minime da svolgere sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione

Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013, l'attività minima definita dagli Stati membri da

svolgere sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione è almeno un'attività annuale svolta dall'agricoltore. Ove giustificato per motivi di tutela ambientale, gli Stati membri possono decidere di riconoscere anche attività svolte solo ogni secondo anno.

Articolo 6

Predominanza di erba e altre piante erbacee da foraggio nei prati permanenti

Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, si considera che l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restano predominanti se coprono più del 50 % della superficie ammissibile a livello della parcella agricola ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 7

Pratiche locali tradizionali nel caso dei prati permanenti

Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, le pratiche locali tradizionali sono le seguenti o una combinazione delle seguenti:

- a) pratiche per superfici destinate al pascolo, che hanno carattere tradizionale e sono comunemente applicate in tali superfici;
- b) pratiche importanti per la conservazione degli habitat elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (¹) e dei biotopi e habitat di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (²).

Articolo 8

Coefficiente di riduzione ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013

Quando applicano l'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013 per i prati permanenti pascolabili che rientrano nell'ambito delle pratiche tradizionali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio, gli Stati membri possono distinguere tra diverse categorie di superfici in modo da applicare coefficienti di riduzione diversi secondo le categorie.

⁽¹) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

⁽²⁾ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

▼<u>M3</u>

Articolo 9

Canapa

▼ M4

1. Ai fini dell'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, l'ammissibilità delle superfici investite a canapa è subordinata all'utilizzo di sementi delle varietà elencate nel «catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole» al 15 marzo dell'anno per il quale è concesso il pagamento, pubblicate a norma dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio (¹). Le sementi sono certificate a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio (²) o, per le varietà da conservare, dell'articolo 10 della direttiva 2008/62/CE della Commissione (³).

▼<u>M3</u>

- 2. Gli Stati membri istituiscono il sistema per determinare il tenore di Δ9-tetraidrocannabinolo (di seguito: «tenore di THC») delle varietà di canapa che consente loro di applicare il metodo stabilito nell'allegato III.
- 3. L'autorità competente dello Stato membro conserva i dati relativi al tenore di THC. Tali dati comprendono, per ogni varietà, almeno il tenore di THC riscontrato in ogni campione, espresso in percentuale con due decimali, il procedimento utilizzato, il numero di prove eseguite, il momento del prelievo del campione e le misure adottate a livello nazionale.
- 4. Se la media di tutti i campioni di una data varietà risulta superiore al tenore di THC fissato all'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, nel corso dell'anno di domanda successivo gli Stati membri applicano a tale varietà la procedura B di cui all'allegato III del presente regolamento. Tale procedura è applicata nel corso degli anni di domanda successivi a meno che tutti i risultati delle analisi della varietà in questione rivelino un tenore di THC inferiore a quello fissato all'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
- 5. Se la media di tutti i campioni di una data varietà risulta per il secondo anno consecutivo superiore al tenore di THC fissato all'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, lo Stato membro comunica alla Commissione la richiesta di autorizzazione per vietare la commercializzazione di tale varietà a norma dell'articolo 18 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio. A norma del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (4), tale comunicazione è inviata al più tardi entro il 15 gennaio dell'anno di domanda successivo. A partire da tale anno, la varietà oggetto della domanda non è ammissibile ai pagamenti diretti nello Stato membro in questione.

 Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1).

(2) Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74).

(3) Direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 13).

(4) Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).

- 6. Ai fini del presente regolamento, per «canapa coltivata come coltura intercalare» si intende la coltura di canapa seminata dopo il 30 di giugno di un dato anno.
- 7. Ai fini dell'esecuzione dei controlli necessari per l'applicazione del presente articolo, le colture di canapa sono mantenute in condizioni normali di crescita, secondo le pratiche locali, per almeno 10 giorni dalla fine della fioritura. La canapa coltivata come coltura intercalare è mantenuta in condizioni normali di crescita, secondo le pratiche locali, almeno fino alla fine del periodo vegetativo.

Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare la raccolta della canapa nel periodo compreso tra l'inizio della fioritura e il decimo giorno successivo alla fine della medesima, purché gli ispettori indichino, per ogni parcella interessata, le parti rappresentative che devono continuare a essere coltivate a fini di ispezione nei 10 giorni successivi alla fine della fioritura, secondo il metodo descritto nell'allegato III.

▼B

SEZIONE 3

Agricoltore in attività

Articolo 10

Casi in cui le superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione

- 1. Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 si considera che le persone fisiche o giuridiche, o le associazioni di persone fisiche o giuridiche, possiedano superfici agricole che sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione se tali superfici rappresentano più del 50 % dell'intera superficie agricola dichiarata a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1306/2013.
- 2. L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 non si applica alle persone fisiche o giuridiche o alle associazioni di persone fisiche o giuridiche che svolgono sulle superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione un'attività agricola ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Articolo 11

Proventi ottenuti da attività non agricole

1. Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e, ove opportuno, dell'articolo 13 del presente regolamento, i proventi di attività agricole sono quelli che l'agricoltore ha ottenuto dall'attività agricola, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento, svolta nella propria azienda, compreso il sostegno dell'Unione ricevuto nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché eventuali aiuti nazionali concessi per le attività agricole, ad eccezione dei pagamenti diretti nazionali integrativi a norma degli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

I proventi della trasformazione dei prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1307/2013 dell'azienda sono considerati proventi di attività agricole a condizione che i prodotti trasformati restino di proprietà dell'agricoltore e che la trasformazione dia luogo a un altro prodotto agricolo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Tutti gli altri proventi sono considerati proventi di attività non agricole.

- 2. Ai fini del paragrafo 1, per «proventi» si intendono i proventi lordi prima della deduzione delle relative spese e tasse.
- 3. Il sostegno dell'Unione di cui al paragrafo 1 è calcolato:
- a) in Bulgaria e in Romania, per l'anno 2015, sulla base del pertinente importo di cui all'allegato V, punto A, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- b) in Croazia, per ogni anno indicato nell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1307/2013, sulla base dell'importo di cui all'allegato VI, punto A, del suddetto regolamento.

Articolo 12

Importo dei pagamenti diretti di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all'articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento

1. L'importo annuo dei pagamenti diretti di un agricoltore di cui all'articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e, ove opportuno, di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento, è l'importo totale dei pagamenti diretti a cui l'agricoltore aveva diritto a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 per l'anno fiscale più recente per cui sono disponibili le prove dei proventi di attività non agricole. Tale importo è calcolato senza tener conto dell'applicazione dell'articolo 63 e dell'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Se l'anno fiscale più recente di cui al primo comma è il 2014 o anteriore, l'importo annuo dei pagamenti diretti è l'importo totale dei pagamenti diretti a cui l'agricoltore aveva diritto a norma del regolamento (CE) n. 73/2009, prima delle riduzioni e delle esclusioni previste agli articoli 21 e 23 di tale regolamento.

2. Se un agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 nell'anno fiscale più recente di cui al paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri fissano l'importo totale dei pagamenti diretti di cui al paragrafo 1, primo comma, moltiplicando il numero di ettari ammissibili dichiarati dall'agricoltore nell'anno di presentazione della domanda di aiuto a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 per il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro per l'anno di cui al paragrafo 1, primo comma.

Il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro di cui al primo comma è stabilito dividendo il massimale nazionale fissato per tale anno nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013 per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati per tale anno nello Stato membro in questione in conformità all'articolo 72, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Se l'anno di cui al paragrafo 1, primo comma, è il 2014 o anteriore, il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro di cui al primo comma del presente paragrafo è stabilito dividendo il massimale nazionale fissato per tale anno nell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati per tale anno nello Stato membro in questione in conformità all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento.

3. L'importo dei pagamenti diretti di un agricoltore di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 è l'importo totale dei pagamenti diretti a cui l'agricoltore aveva diritto a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 prima dell'applicazione dell'articolo 63 e dell'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno precedente.

Se l'anno di cui al primo comma è il 2014, l'importo dei pagamenti diretti è l'importo totale dei pagamenti diretti per il 2014 a cui l'agricoltore aveva diritto a norma del regolamento (CE) n. 73/2009, prima delle riduzioni e delle esclusioni previste agli articoli 21 e 23 di tale regolamento.

4. Se un agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 per l'anno precedente in conformità al paragrafo 3, primo comma, gli Stati membri fissano l'importo totale dei pagamenti diretti di cui al paragrafo 3, primo comma, moltiplicando il numero di ettari ammissibili dichiarati dall'agricoltore nell'anno di presentazione della domanda di aiuto a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 per il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro per l'anno precedente.

Il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro di cui al primo comma è stabilito dividendo il massimale nazionale fissato per tale anno nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013 per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati per tale anno nello Stato membro in questione in conformità all'articolo 72, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Se l'anno precedente di cui al paragrafo 3, primo comma, è il 2014, gli Stati membri fissano l'importo annuo dei pagamenti diretti dell'agricoltore in questione moltiplicando il numero di ettari ammissibili da lui dichiarati per il 2015 in conformità all'articolo 72, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 per il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro per il 2014.

Il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro per il 2014 è stabilito dividendo il massimale nazionale fissato per il 2014 nell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati per il 2014 nello Stato membro in questione in conformità all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento.

▼<u>B</u>

- 5. L'importo totale dei pagamenti diretti di cui ai paragrafi 1 e 2 è calcolato:
- a) in Bulgaria e in Romania, per l'anno 2015, sulla base del pertinente importo di cui all'allegato V, punto A, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- b) in Croazia, per ogni anno indicato nell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1307/2013, sulla base dell'importo di cui all'allegato VI, punto A, del suddetto regolamento.

Articolo 13

Criteri intesi a dimostrare che le attività agricole non sono insignificanti e che l'attività principale o l'oggetto sociale è l'esercizio di un'attività agricola

1. Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013, le attività agricole non sono insignificanti se i proventi totali ottenuti da attività agricole ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove rappresentano almeno un terzo dei proventi totali ottenuti nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove.

Gli Stati membri possono decidere di fissare la soglia dei proventi totali ottenuti da attività agricole al di sotto di un terzo a condizione che tale soglia inferiore non consenta a persone fisiche o giuridiche che svolgono attività agricole marginali di essere considerate agricoltori in attività.

In deroga al primo e al secondo comma, gli Stati membri possono stabilire criteri alternativi che consentono a un soggetto di dimostrare che le sue attività agricole non sono insignificanti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

- 2. Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri possono decidere che le attività agricole costituiscono solo una parte insignificante delle attività economiche complessive di una persona fisica o giuridica, o di un'associazione di persone fisiche o giuridiche, utilizzando i metodi seguenti:
- a) l'importo annuo dei pagamenti diretti è inferiore al 5 % dei proventi totali ottenuti da attività non agricole ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove;
- b) l'importo totale dei proventi ottenuti da attività agricole ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove è inferiore a una soglia decisa dagli Stati membri e non superiore a un terzo dell'importo totale dei proventi ottenuti nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono stabilire criteri alternativi in base ai quali le attività agricole devono essere considerate insignificanti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

3. Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e, laddove opportuno, dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), dello stesso regolamento, un'attività agricola è considerata l'attività principale o l'oggetto sociale di una persona giuridica se è registrata come attività principale od oggetto sociale nel registro delle imprese di uno Stato membro o in base ad altra prova ufficiale equivalente. Nel caso di una persona fisica, è richiesta una prova equivalente.

In assenza di registri, gli Stati membri si avvalgono di una prova equivalente.

In deroga al primo e al secondo comma, gli Stati membri possono stabilire criteri alternativi in base ai quali un'attività agricola deve essere considerata l'attività principale o l'oggetto sociale di una persona fisica o giuridica ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), e, se del caso, dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento.

CAPO 2

REGIME DI PAGAMENTO DI BASE E REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE

SEZIONE 1

Modalità di applicazione del regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, sezioni 1, 2, 3 e 5 del regolamento (UE) n. 1307/2013

Sottosezione 1

Prima assegnazione di diritti all'aiuto

Articolo 14

Casi di successione, cambiamenti della forma giuridica o della denominazionee fusioni o scissioni

1. Se l'agricoltore ha ricevuto l'azienda o parte dell'azienda per successione effettiva o anticipata, ha diritto di esigere, a proprio nome, il numero e il valore dei diritti all'aiuto da assegnare per l'azienda ricevuta, o per la parte di tale azienda, alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che gestiva l'azienda in origine.

In caso di successione anticipata revocabile, i diritti all'aiuto sono assegnati soltanto al successore designato come tale alla data di cui all'articolo 24, paragrafo 1, o all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

2. Un cambiamento della denominazione non ha alcun impatto sul numero e sul valore dei diritti all'aiuto da assegnare.

Un cambiamento della forma giuridica non ha alcun impatto sul numero e sul valore dei diritti all'aiuto da assegnare se l'agricoltore che esercitava il controllo dell'azienda originaria in termini di gestione, utili e rischi finanziari gestisce anche la nuova azienda.

3. Una fusione o una scissione non hanno alcun impatto sul numero e sul valore dei diritti all'aiuto da assegnare.

In caso di scissione, qualora uno Stato membro applichi l'articolo 24, paragrafo 4 o 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il numero di diritti all'aiuto da assegnare a ciascuna azienda risultante dalla scissione è stabilito moltiplicando il numero di ettari ammissibili di cui dispone la nuova azienda in questione per la riduzione media del numero di diritti cui l'azienda originaria sarebbe stato soggetta in conformità dell'articolo 24, paragrafo 4 o 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Ai fini del presente paragrafo si applicano le seguenti definizioni:

- a) «fusione», la fusione di due o più agricoltori distinti, secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013, in un nuovo agricoltore secondo la stessa definizione, la cui attività è controllata, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, dagli agricoltori che gestivano le aziende originarie o da uno di loro;
- b) «scissione», la scissione di un agricoltore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 in:
 - almeno due nuovi agricoltori distinti secondo la definizione dello stesso articolo, di cui almeno uno rimane controllato, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, da almeno una delle persone fisiche o giuridiche che gestivano l'azienda originaria; oppure
 - ii) l'agricoltore iniziale e almeno un nuovo agricoltore distinto secondo la definizione dello stesso articolo.

Articolo 15

Determinazione degli ettari ammissibili ai fini dell'articolo 24, paragrafo 2, e dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013

1. Per stabilire il numero di diritti all'aiuto da assegnare a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, e dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 laddove non siano stati ravvisati eventi di forza maggiore o circostanze eccezionali, sono presi in considerazione solo gli ettari ammissibili che sono determinati a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 23, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.

2. Se un ettaro ammissibile di cui al paragrafo 1 è oggetto di una domanda di assegnazione di diritti all'aiuto da parte di due o più richiedenti, la decisione su chi sarà assegnatario del diritto all'aiuto si basa sul criterio di chi detiene il potere decisionale in merito alle attività agricole esercitate su tale ettaro e di chi assume i benefici e i rischi finanziari connessi a tali attività.

Articolo 16

Limitazione a norma dell'articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013

- 1. Qualsiasi riduzione a norma dell'articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 non deve superare l'85 % del numero di diritti all'aiuto corrispondenti agli ettari ammissibili costituiti da prato permanente situato in zone con condizioni climatiche difficili.
- 2. Ai fini dell'applicazione del coefficiente di riduzione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono, sulla base dei vincoli naturali di cui all'articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, distinguere tra categorie di zone con condizioni climatiche difficili, al fine di applicare a tali categorie diversi coefficienti di riduzione.

Articolo 17

Determinazione del valore dei diritti all'aiuto a norma degli articoli 26 e 40 del regolamento (UE) n. 1307/2013

1. Ai fini della determinazione dei pertinenti pagamenti diretti o del valore dei diritti all'aiuto relativi all'anno 2014 di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1307/2013, si tiene conto soltanto dei pagamenti o del valore dei diritti all'aiuto degli agricoltori aventi diritto all'assegnazione di pagamenti diretti, a norma dell'articolo 9 e dell'articolo 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1307/2013, nel 2015.

Ai fini della determinazione dei pertinenti pagamenti diretti relativi all'anno che precede l'attuazione del regime di pagamento di base di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, si tiene conto soltanto dei pagamenti agli agricoltori aventi diritto all'assegnazione di pagamenti diretti a norma dell'articolo 9 dello stesso regolamento nel primo anno di attuazione del regime di pagamento di base.

- 2. Ai fini dell'articolo 26, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, si applicano le seguenti norme:
- a) il riferimento alle misure di sostegno specifico di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 73/2009 non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di prendere in considerazione solo una o più misure attuate nell'ambito di tali misure di sostegno specifico;
- b) il sostegno concesso a un agricoltore per l'anno civile 2014 nel quadro di uno o più regimi di sostegno di cui all'articolo 26, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 è calcolato senza tenere conto delle riduzioni o delle esclusioni di cui al titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009;

c) gli Stati membri possono, secondo criteri oggettivi e non discriminatori, decidere in merito al livello di sostegno di cui tener conto per uno o più regimi di cui all'articolo 26, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 applicati dallo Stato membro interessato.

Nell'applicazione del presente paragrafo, gli Stati membri non devono compromettere il carattere disaccoppiato del sostegno concesso a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), e degli articoli 126, 127 e 129 del regolamento (CE) n. 73/2009.

- 3. Ai fini dell'articolo 26, paragrafo 6, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il sostegno concesso per l'anno civile 2014 a norma degli articoli 72 *bis* e 125 *bis* del regolamento (CE) n. 73/2009 è calcolato senza tenere conto delle riduzioni o esclusioni di cui al titolo II, capitolo 4, di tale regolamento.
- 4. Il riferimento contenuto nell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 ai diritti all'aiuto detenuti da un agricoltore comprende anche i diritti all'aiuto che sono ceduti in affitto dall'agricoltore a un altro agricoltore alla data di presentazione della sua domanda per il 2014.

Articolo 18

Fissazione definitiva del valore e del numero dei diritti all'aiuto

Se le informazioni agli agricoltori di cui all'articolo 25, paragrafo 10, o all'articolo 40, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 si basano su dati provvisori, il valore e il numero definitivi dei diritti all'aiuto sono stabiliti e comunicati loro dopo che sono stati effettuati tutti i controlli necessari a norma dell'articolo 74 del regolamento (UE) n. 1306/2013, e in ogni caso entro il 1º aprile dell'anno successivo al primo anno di applicazione del regime di pagamento di base da parte dello Stato membro interessato.

Articolo 19

Determinazione del valore dei diritti all'aiuto in situazioni di difficoltà

- 1. Se uno o più pagamenti diretti di cui all'articolo 26 o all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 relativi, rispettivamente, al 2014 o all'anno precedente l'attuazione del regime di pagamento di base sono inferiori agli importi corrispondenti nell'anno precedente gli anni interessati da eventi di forza maggiore o da circostanze eccezionali, il valore unitario iniziale è stabilito sulla base degli importi ricevuti dall'agricoltore nell'anno precedente gli anni interessati da eventi di forza maggiore o da circostanze eccezionali.
- 2. Gli Stati membri possono decidere di limitare l'applicazione del paragrafo 1 ai casi in cui i pagamenti diretti relativi, rispettivamente, al 2014 o all'anno precedente l'attuazione del regime di pagamento di base sono inferiori a una determinata percentuale degli importi corrispondenti nell'anno precedente gli anni interessati da eventi di forza maggiore o da circostanze eccezionali. Tale percentuale non può essere inferiore all'85 %.

Articolo 20

Clausola dei contratti privati di vendita

1. Gli Stati membri possono decidere che, in caso di vendita di una azienda o parte di essa, gli agricoltori possono, mediante contratto firmato prima dell'ultimo giorno utile per la domanda di assegnazione di diritti all'aiuto fissato dalla Commissione sulla base dell'articolo 78, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, trasferire insieme all'azienda o a parte di essa i corrispondenti diritti all'aiuto da assegnare. In tal caso i diritti all'aiuto sono assegnati al venditore e direttamente trasferiti all'acquirente, che beneficerà, se del caso, dei pagamenti che il venditore ha ricevuto per il 2014 o del valore dei diritti che questi ha posseduto nel 2014 in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1307/2013 come riferimento per stabilire il valore unitario iniziale di tali diritti all'aiuto.

Tale trasferimento richiede che il venditore si conformi alle disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e che l'acquirente si conformi alle disposizioni dell'articolo 9 del medesimo regolamento.

Tale vendita non è considerata un trasferimento senza terra ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

2. Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis agli Stati membri che applicano il titolo III, capo 1, sezione 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Articolo 21

Clausola dei contratti privati di affitto

1. Gli Stati membri possono decidere che, in caso di affitto di una azienda o parte di essa, gli agricoltori possono, mediante contratto firmato prima del termine di cui all'articolo 20, paragrafo 1, primo comma, dare in affitto insieme all'azienda o a parte di essa i corrispondenti diritti all'aiuto da assegnare. In tal caso i diritti all'aiuto sono assegnati al locatore e direttamente affittati al locatario, che beneficerà, se del caso, dei pagamenti che il locatore ha ricevuto per il 2014 o del valore dei diritti che questi ha posseduto nel 2014 in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1307/2013 come riferimento per stabilire il valore unitario iniziale di tali diritti all'aiuto.

Tale trasferimento richiede che il locatore si conformi alle disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, che il locatario si conformi alle disposizioni dell'articolo 9 di tale regolamento e che il contratto di affitto scada dopo il termine ultimo di presentazione della domanda nell'ambito del regime di pagamento di base.

Tale affitto non è considerato un trasferimento senza terra ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

2. Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis agli Stati membri che applicano il titolo III, capo 1, sezione 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Articolo 22

Beneficiari ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013

Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 1, terzo comma, lettera a), punto i), primo trattino, del regolamento (UE) n. 1307/2013, per «patate da consumo» e «patate da seme» si intendono le patate del codice NC 0701 diverse da quelle destinate alla fabbricazione di fecola di patate.

Sottosezione 2

Attivazione e trasferimento dei diritti all'aiuto

Articolo 23

Calcolo del valore dei diritti all'aiuto

- 1. L'importo dei diritti all'aiuto è calcolato in un primo tempo con una precisione di tre decimali e successivamente arrotondato per eccesso o per difetto al secondo decimale più prossimo. ► C1 Se il risultato del calcolo è un importo in cui il terzo decimale è 5, l'importo è arrotondato per eccesso al secondo decimale. ◀
- 2. Se l'agricoltore trasferisce una frazione del diritto, il valore di tale frazione è calcolato proporzionalmente per ognuno dei rimanenti anni pertinenti di cui agli articoli 25 o 40 del regolamento (UE) n. 1307/2013.
- 3. Gli Stati membri possono modificare i diritti all'aiuto unendo le frazioni di diritti appartenenti a un agricoltore. Il valore dei diritti così uniti è determinato per ognuno dei rimanenti anni pertinenti di cui agli articoli 25 o 40 del regolamento (UE) n. 1307/2013 sommando il valore delle frazioni.

Articolo 24

Requisiti per l'attivazione dei diritti all'aiuto

1. I diritti all'aiuto possono essere dichiarati, ai fini del pagamento, soltanto una volta all'anno dall'agricoltore che li detiene (in proprietà o in affitto) entro e non oltre la scadenza del termine per la presentazione della domanda unica.

Tuttavia, se si avvale della possibilità di modificare la domanda unica in conformità alle norme stabilite dalla Commissione sulla base dell'articolo 78, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'agricoltore può dichiarare, ai fini del pagamento, anche i diritti all'aiuto che detiene (in proprietà o in affitto) alla data della comunicazione delle modifiche all'autorità competente, purché gli stessi diritti all'aiuto non siano dichiarati, ai fini del pagamento, da un altro agricoltore con riferimento allo stesso anno.

Se l'agricoltore acquisisce diritti all'aiuto mediante trasferimento da un altro agricoltore che abbia già dichiarato gli stessi diritti ai fini del pagamento, la dichiarazione aggiuntiva di tali diritti all'aiuto da parte

▼<u>B</u>

del cessionario è ammessa solo se il cedente ha già informato del trasferimento l'autorità competente in conformità alle norme stabilite dalla Commissione sulla base dell'articolo 34, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e ritira tali diritti dalla propria domanda unica entro i termini per la modifica della domanda unica fissati dalla Commissione sulla base dell'articolo 78, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

▼ M3

2. Se un agricoltore dichiara un numero di diritti all'aiuto superiore al totale della superficie ammissibile dichiarata a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il diritto all'aiuto o la frazione di diritto all'aiuto che superano parzialmente tale superficie ammissibile si considerano pienamente attivati ai fini dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento. Tuttavia, l'aiuto è calcolato sulla base della corrispondente frazione di ettaro ammissibile.

▼B

Articolo 25

Trasferimento di diritti all'aiuto

- 1. I diritti all'aiuto possono essere trasferiti in qualsiasi momento dell'anno.
- 2. Se uno Stato membro si avvale della facoltà di cui all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, esso definisce le regioni menzionate in tale disposizione nel primo anno di applicazione dell'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al più tardi un mese prima della data fissata dallo Stato membro a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, di tale regolamento.

Sottosezione 3

Riserve nazionali o regionali

Articolo 26

Riversamento alla riserva nazionale o regionale a causa della trattenuta sul trasferimento di diritti all'aiuto

Se uno Stato membro si avvale della facoltà di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, esso può decidere, in base a criteri oggettivi e in modo da garantire parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, di riversare alla riserva nazionale o regionale fino al 30 % dei valori unitari annuali di ciascun diritto all'aiuto trasferito senza gli ettari ammissibili corrispondenti, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, o l'importo equivalente espresso in numero di diritti all'aiuto.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono prevedere di riversare fino al 50 % del valore unitario annuale di ciascun diritto all'aiuto o l'importo equivalente espresso in numero di diritti all'aiuto di cui al primo comma nei primi tre anni di applicazione del regime di pagamento di base.

Articolo 27

Applicazione della clausola del guadagno insperato

Ai fini dell'articolo 28 e dell'articolo 40, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, l'aumento del valore dei diritti all'aiuto menzionato in tali disposizioni è determinato confrontando il valore dei diritti all'aiuto dell'agricoltore derivante, rispettivamente, dall'applicazione dell'articolo 25, paragrafo 4, e dell'articolo 26 o dell'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 dopo la vendita o l'affitto di cui rispettivamente all'articolo 28 o all'articolo 40, paragrafo 5, del suddetto regolamento, con il valore dei diritti all'aiuto che l'agricoltore avrebbe ottenuto senza la vendita o l'affitto.

Articolo 28

Fissazione dei diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale o regionale a norma dell'articolo 30, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013

- 1. Ai fini dell'articolo 30, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, se un giovane agricoltore, o un agricoltore che inizia a esercitare l'attività agricola, presenta domanda di diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale o regionale mentre non detiene alcun diritto all'aiuto (in proprietà o in affitto), riceve un numero di diritti all'aiuto pari al numero di ettari ammissibili che detiene (in proprietà o in affitto) l'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di assegnazione o di aumento del valore dei diritti all'aiuto fissato dalla Commissione sulla base dell'articolo 78, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013.
- 2. Se un giovane agricoltore, o un agricoltore che inizia a esercitare l'attività agricola, presenta domanda di diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale o regionale mentre detiene già diritti all'aiuto (in proprietà o in affitto), riceve un numero di diritti all'aiuto pari al numero di ettari ammissibili che detiene (in proprietà o in affitto) l'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di cui al paragrafo 1 per i quali non detiene alcun diritto all'aiuto (in proprietà o in affitto).

Se il valore dei diritti all'aiuto che l'agricoltore detiene già (in proprietà o in affitto) è inferiore al valore medio nazionale o regionale di cui all'articolo 30, paragrafo 8, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i valori unitari annuali di questi diritti possono essere aumentati fino al valore della media nazionale o regionale di cui all'articolo 30, paragrafo 10, del suddetto regolamento.

Tuttavia, negli Stati membri che applicano l'aumento di cui all'articolo 30, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1307/2013 ai fini dell'articolo 30, paragrafo 7, del medesimo regolamento, l'aumento di cui al secondo comma del presente paragrafo è obbligatorio. Il livello di tale aumento dovrebbe corrispondere al livello di aumento massimo applicato ai fini dell'articolo 30, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

3. Negli Stati membri che applicano l'articolo 24, paragrafo 6 o 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le limitazioni concernenti l'assegnazione di diritti all'aiuto previste in tali disposizioni possono essere applicate, mutatis mutandis, per l'assegnazione dei diritti all'aiuto a norma dell'articolo 30, paragrafo 6, dello stesso egolamento.r

Tuttavia gli Stati membri possono decidere che, se l'applicazione di una o più limitazioni di cui al primo comma restringe il numero totale di diritti all'aiuto che l'agricoltore detiene già e riassegnati a partire dalla riserva ad un livello inferiore a una percentuale fissa dei suoi ettari ammissibili nell'anno in cui è chiesta l'assegnazione di diritti all'aiuto a partire dalla riserva, a tale agricoltore è assegnato un numero supplementare di diritti all'aiuto corrispondente a una quota del numero totale dei suoi ettari ammissibili dichiarati nella sua domanda per tale anno conformemente all'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento 1306/2013.

La percentuale fissa di cui al secondo comma del presente articolo è calcolata secondo il metodo di cui all'articolo 31, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento.

La quota del numero totale di ettari ammissibili dell'agricoltore di cui al secondo comma del presente paragrafo è calcolata come la metà della differenza in punti percentuali tra la percentuale fissa di cui al terzo comma del presente paragrafo e la quota di diritti all'aiuto detenuti dall'agricoltore in relazione ai suoi ettari ammissibili dichiarati conformemente all'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nella sua domanda per l'anno di cui al secondo comma del presente paragrafo. Ai fini del presente comma, per «diritti all'aiuto detenuti dall'agricoltore» si intendono i diritti all'aiuto già detenuti dall'agricoltore e riassegnati a partire dalla riserva.

Per il calcolo del numero di ettari ammissibili di cui al secondo, terzo e quarto comma del presente paragrafo, gli Stati membri possono decidere di non includere qualsiasi superficie occupata da colture permanenti, prati permanenti situati in zone con condizioni climatiche difficili di cui all'articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 o superfici riconosciute come prato permanente a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, di tale regolamento.

Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1307/2013 di applicare il regime di pagamento di base a livello regionale possono basare il metodo di calcolo di cui al secondo comma del presente paragrafo sul numero totale assegnato/dichiarato nel 2015 nella regione in questione.

Al fine di determinare la soglia di cui al secondo comma, i terreni acquistati o presi in affitto dall'agricoltore dopo il 19 ottobre 2011 non sono presi in considerazione.

4. Ai fini del presente articolo, sono considerati agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola soltanto quelli che hanno iniziato la loro attività agricola nell'anno civile 2013 o in qualsiasi anno successivo e che presentano domanda di pagamento di base non oltre due anni dopo l'anno civile nel quale hanno iniziato a esercitare l'attività agricola.

Articolo 29

Fissazione dei diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale o regionale a norma dell'articolo 30, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013

- 1. Ai fini dell'articolo 30, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013, qualora siano assegnati nuovi diritti all'aiuto ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 10, del suddetto regolamento, questi sono assegnati secondo le condizioni stabilite nel presente articolo e conformemente ai criteri oggettivi stabiliti dallo Stato membro interessato.
- 2. Se un agricoltore che non detiene alcun diritto all'aiuto (in proprietà o in affitto) ha diritto, conformemente all'articolo 30, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013, di ricevere diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale o regionale e presenta domanda a tal fine, riceve un numero di diritti all'aiuto pari al massimo al numero di ettari ammissibili che detiene (in proprietà o in affitto) l'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di cui all'articolo 28, paragrafo 1.
- 3. Se un agricoltore che detiene diritti all'aiuto (in proprietà o in affitto) ha diritto, conformemente all'articolo 30, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013, di ricevere diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale o regionale e presenta domanda a tal fine, riceve un numero di diritti all'aiuto pari al massimo al numero di ettari ammissibili che detiene (in proprietà o in affitto) l'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di cui all'articolo 28, paragrafo 1, per i quali non detiene alcun diritto all'aiuto (in proprietà o in affitto).

Se il valore dei diritti all'aiuto che l'agricoltore detiene già (in proprietà o in affitto) è inferiore al valore medio nazionale o regionale di cui all'articolo 30, paragrafo 8, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i valori unitari annuali di questi diritti possono essere aumentati fino al valore della media nazionale o regionale di cui all'articolo 30, paragrafo 10, del suddetto regolamento.

4. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri non definiscono criteri connessi alla produzione o ad altri dati settoriali per un periodo successivo alla data fissata dagli Stati membri conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 per l'anno di domanda 2013.

Articolo 30

Altre norme relative alla fissazione dei diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale o regionale

1. Nell'aumentare i valori unitari annuali dei diritti all'aiuto di cui all'articolo 30, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri aumentano il valore unitario dei diritti all'aiuto che l'agricoltore già detiene (in proprietà o in affitto) alla data di presentazione della domanda di assegnazione dei diritti a partire dalla riserva nazionale o regionale secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri non definiscono criteri connessi alla produzione o ad altri dati settoriali per un periodo successivo alla data fissata dagli Stati membri conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 per l'anno di domanda 2013.

Articolo 31

Situazioni di difficoltà

- 1. Se un agricoltore, per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, non ha potuto presentare una domanda di assegnazione di diritti all'aiuto conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, o all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e presenta domanda di diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale o regionale, gli vengono assegnati diritti all'aiuto conformemente all'articolo 30, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento. Gli Stati membri stabiliscono i valori unitari annuali dei diritti all'aiuto da assegnare in conformità, rispettivamente, all'articolo 25 o all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e alle decisioni adottate dallo Stato membro per quanto riguarda le opzioni previste in detti articoli.
- 2. Gli Stati membri possono decidere che, se l'applicazione di una o più limitazioni nell'assegnazione dei diritti all'aiuto di cui all'articolo 24, paragrafi da 3 a 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013 restringe il numero dei diritti all'aiuto assegnati a un agricoltore a un livello inferiore a una percentuale fissa dei suoi ettari ammissibili, e se l'agricoltore presenta domanda di diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale o regionale, si ritiene che tale agricoltore si trovi in una situazione di «svantaggio specifico» ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 7, lettera b), di detto regolamento. In tal caso, all'agricoltore in questione è assegnato un numero di diritti all'aiuto conformemente all'articolo 30, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013 corrispondente a una quota del numero totale dei suoi ettari ammissibili dichiarati nella sua domanda per il 2015 conformemente all'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

La percentuale fissa di cui al primo comma è calcolata dividendo il numero totale di diritti all'aiuto assegnati nello Stato membro nel 2015 previa applicazione delle limitazioni di cui all'articolo 24, paragrafi da 3 a 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013 per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati nello Stato membro nel 2015 conformemente all'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

La quota del numero totale di ettari ammissibili dell'agricoltore di cui al primo comma è calcolata come la metà della differenza in punti percentuali tra la percentuale fissa di cui al primo e al secondo comma e la quota di diritti all'aiuto detenuti dall'agricoltore in relazione ai suoi ettari ammissibili dichiarati nel 2015 conformemente all'articolo 72, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Per il calcolo del numero di ettari ammissibili di cui al primo, secondo e terzo comma del presente paragrafo, gli Stati membri possono decidere di non includere qualsiasi superficie occupata da colture permanenti, prati permanenti situati in zone con condizioni climatiche difficili di cui all'articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 o superfici riconosciute come prato permanente a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, di tale regolamento.

Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1307/2013 di applicare il regime di pagamento di base a livello regionale possono basare il metodo di calcolo di cui al secondo comma del presente paragrafo sul numero totale assegnato/dichiarato nel 2015 nella regione in questione.

Al fine di determinare la soglia di cui al primo comma, i terreni acquistati o presi in affitto dall'agricoltore dopo il 19 ottobre 2011 non sono presi in considerazione.

Sottosezione 4

Stati membri che applicano l'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 32

Attuazione negli Stati membri che applicano l'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013

Salvo disposizione contraria della presente sottosezione, le disposizioni della presente sezione si applicano agli Stati membri che applicano l'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Articolo 33

Applicazione dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013

Al fine di stabilire quali diritti all'aiuto scadono conformemente all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, è data la precedenza ai diritti all'aiuto aventi il valore più basso.

Se i diritti all'aiuto hanno un valore identico, il numero di diritti all'aiuto di proprietà e il numero di diritti all'aiuto in affitto sono ridotti nella stessa proporzione.

Gli Stati membri possono decidere di applicare il primo e il secondo comma a livello regionale.

Articolo 34

Determinazione del valore dei diritti all'aiuto a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1307/2013 per gli Stati membri che applicano l'articolo 21, paragrafo 3, dello stesso regolamento

Per determinare il valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto, gli Stati membri che applicano l'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 possono adeguare l'importo dei pagamenti per il 2014 di cui all'articolo 26, paragrafo 5, del suddetto regolamento deducendo, prima dell'applicazione di riduzioni ed esclusioni, l'importo proveniente dai diritti all'aiuto che sono scaduti conformemente all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

SEZIONE 2

Regime di pagamento unico per superficie

Articolo 35

Ettari ammissibili negli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie

Ai fini del regime di pagamento unico per superficie previsto al titolo III, capo 1, sezione 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi tutti i riferimenti nel regolamento (UE) n. 1307/2013 agli ettari ammissibili dichiarati ai fini di tale regime, sono presi in considerazione solo gli ettari ammissibili che sono determinati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 23, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.

Articolo 36

Applicazione dell'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013

- 1. Al fine di differenziare il pagamento unico per superficie come previsto all'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, si applicano le seguenti norme:
- a) il riferimento alle misure di sostegno specifico di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 73/2009 non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di prendere in considerazione soltanto una o più misure attuate nell'ambito di tali misure di sostegno specifico;
- b) gli Stati membri possono, secondo criteri oggettivi e non discriminatori, decidere in merito al livello di sostegno di cui tener conto per uno o più regimi applicati dallo Stato membro interessato conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, secondo comma, e, se del caso, terzo comma, dello stesso regolamento. Tuttavia, allorché si tiene conto del sostegno concesso nell'ambito del regime pertinente nel 2014, l'importo utilizzato per differenziare il pagamento unico per superficie non può essere superiore al corrispondente importo concesso a un singolo agricoltore nell'ambito di tale regime nel 2014;
- c) allorché si tiene conto del sostegno concesso a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), e degli articoli 126, 127 e 129 del regolamento (CE) n. 73/2009, siffatta differenziazione non compromette il carattere disaccoppiato di tali regimi.

Tale differenziazione è disponibile per gli agricoltori che hanno ricevuto nel 2014 il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 3, secondo, terzo o quarto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013. L'importo per ettaro è determinato ogni anno dividendo l'importo utilizzato per differenziare il pagamento unico per superficie disponibile per un singolo agricoltore per il numero degli ettari ammissibili dichiarati dall'agricoltore a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

2. Se l'importo del sostegno nell'ambito di uno o più regimi di sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 relativo al 2014 è inferiore all'importo o agli importi corrispondenti nell'anno precedente gli anni interessati da un caso di forza maggiore o da circostanze eccezionali, lo Stato membro tiene conto del sostegno concesso nell'ambito dei regimi di sostegno in questione nell'anno precedente gli anni interessati da eventi di forza maggiore o da circostanze eccezionali.

Gli Stati membri possono decidere di limitare l'applicazione del primo comma ai casi in cui i pagamenti diretti relativi al 2014 sono inferiori a una determinata percentuale degli importi corrispondenti nell'anno precedente gli anni interessati da eventi di forza maggiore o da circostanze eccezionali. Tale percentuale non può essere inferiore all'85 %.

3. Gli Stati membri possono decidere che, in caso di successione effettiva o anticipata, la differenziazione del pagamento unico per superficie è disponibile per l'agricoltore che ha ereditato l'azienda, a condizione che tale agricoltore sia ammissibile al regime del pagamento unico per superficie.

Articolo 37

Produzione di canapa nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie

L'articolo 9 si applica, mutatis mutandis, per quanto riguarda il regime di pagamento unico per superficie.

CAPO 3

INVERDIMENTO

SEZIONE 1

Equivalenza

Articolo 38

Requisiti applicabili ai sistemi di certificazione nazionali o regionali

- 1. Gli Stati membri che decidono di applicare le pratiche equivalenti di cui all'articolo 43, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013 designano una o più autorità di certificazione, pubbliche o private, che attestano che l'agricoltore osserva, nella sua azienda, pratiche rispondenti alle disposizioni dell'articolo 43, paragrafo 3, di tale regolamento.
- Le autorità di certificazione pubbliche o private soddisfano le seguenti condizioni:
- a) possiedono l'esperienza, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per espletare i compiti di certificazione;
- b) dispongono di personale, adeguatamente qualificato ed esperto, in numero sufficiente;

 c) sono imparziali ed esenti da conflitti di interessi per quanto riguarda l'espletamento dei compiti di certificazione.

Le autorità di certificazione private sono accreditate in conformità alla norma EN ISO/IEC 17021 (Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione) o alla norma EN ISO/IEC 17065 (Valutazione della conformità - Requisiti generali per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi) nel settore della produzione agricola. L'accreditamento è effettuato esclusivamente da un organismo nazionale di accreditamento di uno Stato membro in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹).

3. La designazione di un'autorità di certificazione pubblica o privata è revocata se tale autorità non adempie le condizioni stabilite nel paragrafo 2 per la sua designazione.

Articolo 39

Calcolo dell'importo di cui all'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

1. Per gli agricoltori che decidono di osservare le pratiche indicate nell'allegato IX, sezione I, punti 3 e 4, e sezione III, punto 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013 ed eventuali altre pratiche equivalenti aggiunte a tale allegato che richiedono un calcolo specifico per evitare doppi finanziamenti, come pratiche equivalenti a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, lettera a), dello stesso regolamento, gli Stati membri deducono dall'importo del sostegno per ettaro calcolato in applicazione dell'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013 un importo corrispondente a un terzo del pagamento di inverdimento medio per ettaro nello Stato membro o nella regione in questione, per ogni pratica di inverdimento equivalente a tale pratica.

Il pagamento di inverdimento medio per ettaro nello Stato membro o nella regione in questione è calcolato in base alla percentuale, di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, della media dei massimali nazionali per gli anni dal 2015 al 2019 fissati nell'allegato II dello stesso regolamento e al numero di ettari ammissibili dichiarati nel 2015 a norma dell'articolo 33 o dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1307/2013. Gli Stati membri che decidono di applicare le pratiche di cui al primo comma del presente paragrafo già nel 2015 possono stimare il numero di ettari ammissibili dichiarati nel 2015 in base alle dichiarazioni effettuate nel 2014 in conformità all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che decidono di applicare l'articolo 43, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 possono decidere di applicare la deduzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo su base individuale, nella misura di un terzo del pagamento di inverdimento medio per ettaro dell'agricoltore in questione.

⁽¹) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

Il pagamento di inverdimento medio dell'agricoltore è calcolato in base alla media del pagamento individuale calcolato in conformità all'articolo 43, paragrafo 9, terzo e quarto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 per gli anni dal 2015 al 2019 e al numero di ettari ammissibili da lui dichiarati nel 2015 a norma dell'articolo 33 dello stesso regolamento.

SEZIONE 2

Diversificazione delle colture

Articolo 40

Calcolo delle quote delle diverse colture ai fini della diversificazione

1. Ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture di cui all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il periodo da considerare è la parte più significativa del ciclo colturale, tenendo conto delle pratiche colturali tradizionali nel contesto nazionale. ► M3 Tale periodo può essere fissato al livello nazionale, regionale o subregionale opportuno. ◄

Gli Stati membri comunicano in tempo utile tale periodo agli agricoltori. Ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture, ogni ettaro della superficie totale a seminativi di un'azienda agricola è conteggiato una sola volta per ciascun anno di domanda.

- 2. Per il calcolo delle quote delle diverse colture, la superficie investita a una determinata coltura può comprendere elementi caratteristici del paesaggio facenti parte della superficie ammissibile conformemente all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.
- 3. Su una superficie in cui si pratica la policoltura coltivando simultaneamente due o più colture in filari distinti, ciascuna coltura è conteggiata come una coltura distinta quando occupa almeno il 25 % di tale superficie. La superficie coperta dalle colture distinte è calcolata dividendo la superficie coperta dalla policoltura per il numero di colture che coprono almeno il 25 % della superficie, indipendentemente dalla quota effettiva di una coltura su tale superficie.

Su una superficie in cui si pratica la policoltura coltivando una coltura principale intercalata da una seconda coltura, la superficie si ritiene occupata esclusivamente dalla coltura principale.

Le superfici seminate con miscugli di sementi, indipendentemente dalla composizione del miscuglio, si ritengono coperte da una singola coltura. Fatto salvo il disposto dell'articolo 44, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 1307/2013, tale singola coltura è denominata «coltura mista». Ove sia possibile stabilire che le specie incluse nei diversi miscugli di sementi differiscono le une dalle altre, gli Stati membri possono riconoscere tali diversi miscugli di sementi come colture singole distinte, a condizione che tali diversi miscugli di sementi non siano utilizzati per la coltura di cui all'articolo 44, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Le superfici adibite a diverse colture una accanto all'altra, in cui ciascuna singola coltura copre una superficie che è inferiore alla dimensione minima stabilita dagli Stati membri di cui all'articolo 72, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, possono essere considerate dagli Stati membri come occupate da un'unica «coltura mista» di cui al terzo comma del presente paragrafo.

▼<u>B</u>

SEZIONE 3

Prato permanente

Articolo 41

Quadro per la designazione di ulteriori prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale situati al di fuori delle zone Natura 2000

I prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale situati al di fuori delle zone contemplate dalla direttiva 92/43/CEE o dalla direttiva 2009/147/CE di cui all'articolo 45, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono designati come tali se soddisfano uno o più dei seguenti criteri:

- a) si trovano su terreni organici ricchi di carbonio organico, come le torbiere e le zone umide;
- b) ospitano habitat elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE o protetti ai sensi della legislazione nazionale;
- c) ospitano specie vegetali elencate nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE o protette ai sensi della legislazione nazionale;
- d) rivestono un'importanza significativa per le specie di uccelli selvatici di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/CE;
- e) rivestono un'importanza significativa per le specie di fauna selvatica protette dalla direttiva 92/43/CEE o ai sensi della legislazione nazionale;
- f) comprendono prati permanenti di alto valore naturale, secondo quanto stabilito in base a criteri oggettivi fissati dallo Stato membro;
- g) coprono terreni ad elevato rischio di erosione;
- h) sono situati in una zona sensibile designata all'interno dei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

Gli Stati membri possono decidere ogni anno di designare nuove zone e comunicano in tempo utile tale decisione agli agricoltori interessati.

Articolo 42

Riconversione in caso di non osservanza dell'obbligo concernente i prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale

Fatta salva la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (¹), se un agricoltore converte o ara un prato permanente soggetto all'obbligo di cui all'articolo 45, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, lo Stato membro interessato impone l'obbligo di riconvertire la superficie in prato permanente e può, secondi i casi, emanare istruzioni precise, che l'agricoltore è tenuto a rispettare, su come riparare il danno ambientale causato al fine di ripristinare lo status di zona sensibile sotto il profilo ambientale.

Dopo l'accertamento della violazione, l'agricoltore è informato senza indugio dell'obbligo di riconversione e del termine entro cui ottemperarvi. Tale data non può essere posteriore alla data di presentazione della domanda unica per l'anno successivo o, nel caso della Svezia e della Finlandia, al 30 giugno dell'anno successivo.

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, il terreno riconvertito è considerato prato permanente a decorrere dal primo giorno della riconversione ed è soggetto all'obbligo di cui all'articolo 45, paragrafo 1, terzo comma, dello stesso regolamento.

Articolo 43

Calcolo della proporzione di prato permanente

- 1. Le superfici dichiarate dagli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013, al pari delle unità di un'azienda dedite alla produzione biologica a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (²), non sono conteggiate ai fini del calcolo del rapporto tra superfici investite a prato permanente e superficie agricola totale e della proporzione di riferimento di cui all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
- 2. Le superfici dichiarate dagli agricoltori nel 2012 come superfici a pascolo permanente convertite ad altri usi possono essere dedotte dal calcolo delle superfici investite a prato permanente a norma dell'articolo 45, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013, fino al numero di ettari che gli agricoltori hanno destinato a pascolo permanente o a prato permanente dopo il 2012 e dichiarato nel 2015 a livello nazionale, regionale, subregionale o aziendale, a condizione che siano state rispettate le regole in vigore sul mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 e all'articolo 93, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

⁽¹) Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).

del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).

(2) Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

▼<u>B</u>

Per il calcolo del numero di ettari destinati a pascolo permanente o a prato permanente dopo il 2012 di cui al primo comma sono presi in considerazione solo gli ettari di pascolo permanente o di prato permanente su una superficie agricola dichiarata nel 2012, 2013 o 2014 in conformità all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009.

▼ M5

3. Gli Stati membri adeguano la proporzione di riferimento se rilevano un impatto significativo sull'andamento della proporzione a causa, in particolare, di una variazione nella superficie adibita alla produzione biologica o di una variazione nella popolazione dei partecipanti al regime per i piccoli agricoltori o quando uno Stato membro adotta una decisione in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, lettere a), b) o c), del regolamento 1307/2013. In tali casi gli Stati membri informano senza indugio la Commissione dell'adeguamento apportato e dei motivi che lo hanno giustificato.

▼B

Articolo 44

Mantenimento della proporzione di prato permanente

▼ M5

1. Gli Stati membri possono imporre agli agricoltori l'obbligo individuale di non convertire ad altri usi, e in particolare, se applicano l'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013, di non arare superfici investite a prati permanenti senza preventiva autorizzazione individuale. Gli agricoltori sono informati di tale obbligo senza indugio e in ogni caso entro il 15 novembre dell'anno in cui lo Stato membro interessato ha stabilito l'obbligo. Tale obbligo si applica solo agli agricoltori soggetti agli obblighi di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 concernenti le superfici investite a prato permanente che non sono soggette alle disposizioni di cui all'articolo 45, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

Il rilascio dell'autorizzazione può dipendere dall'applicazione di criteri oggettivi e non discriminatori, anche di tipo ambientale. Se l'autorizzazione di cui al primo comma è subordinata alla condizione di destinare a prato permanente un'altra superficie costituita da un numero corrispondente di ettari, o, se lo Stato membro applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013, alla condizione che un'altra superficie o la stessa superficie sia considerata prato permanente, tale superficie, in deroga all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, è considerata prato permanente a decorrere dal primo giorno della conversione, inclusa l'aratura. Tali superfici sono adibite alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per almeno cinque anni consecutivi dalla data della conversione, inclusa l'aratura. Tuttavia, se lo Stato membro decide in tal senso, quando gli agricoltori convertono in prato permanente superfici già utilizzate per coltivare erba e altre piante erbacee da foraggio, tali superfici devono essere utilizzate per coltivare erba o altre piante erbacee da foraggio per il restante numero di anni necessario al raggiungimento dei cinque anni consecutivi.

▼B

2. Qualora si accerti una diminuzione della proporzione di cui all'articolo 45, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 in misura superiore al 5 % rispetto alla proporzione di riferimento di cui al suddetto articolo, lo Stato membro in questione impone l'obbligo di riconvertire le superfici in superfici a prato permanente e stabilisce norme intese a evitare nuove conversioni di superfici investite a prato permanente.

Gli Stati membri individuano gli agricoltori soggetti all'obbligo di riconversione tra gli agricoltori:

- a) tenuti al rispetto degli obblighi di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 concernenti le superfici investite a prato permanente non soggette alle disposizioni dell'articolo 45, paragrafo 1, dello stesso regolamento e
- b) che, sulla base delle domande presentate a norma dell'articolo 72 del regolamento (UE) n. 1306/2013 o dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 73/2009 nei due anni civili precedenti o, nel 2015, nei tre anni civili precedenti, dispongono di superfici agricole convertite ad altri usi a partire da superfici investite a prato permanente o a pascolo permanente.

Se i periodi di cui al secondo comma, lettera b), comprendono anni civili precedenti al 2015, l'obbligo di riconversione si applica anche alle superfici convertite ad altri usi a partire da superfici investite a pascolo permanente che erano soggette all'obbligo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 o all'articolo 93, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Nel determinare quali agricoltori sono tenuti alla riconversione di superfici in superfici a prato permanente, gli Stati membri impongono l'obbligo in primo luogo agli agricoltori che dispongono di superfici convertite ad altri usi a partire da superfici investite a prato permanente o a pascolo permanente senza rispettare, se applicabile, l'obbligo di autorizzazione preventiva di cui al paragrafo 1 del presente articolo o all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009. Tali agricoltori sono tenuti a riconvertire l'intera superficie precedentemente convertita ad altri usi.

3. Se l'applicazione del paragrafo 2, quarto comma, non comporta un aumento della proporzione di cui all'articolo 45, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 al di sopra della soglia del 5 %, gli Stati membri impongono agli agricoltori che dispongono di superfici convertite ad altri usi a partire da superfici investite a prato permanente o a pascolo permanente durante i periodi di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del presente articolo di riconvertire in superfici a prato permanente anche una percentuale di tali superfici convertite o di destinare a prato permanente un'altra superficie corrispondente alla stessa percentuale. Tale percentuale è calcolata sulla base della superficie convertita dall'agricoltore durante i periodi di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del presente articolo e della superficie necessaria per aumentare la proporzione di cui all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 al disopra della soglia del 5 %.

Ai fini del calcolo della percentuale di cui al primo comma, gli Stati membri possono escludere dalla superficie convertita dall'agricoltore le superfici diventate prato permanente dopo il 31 dicembre 2015, a condizione che effettuino controlli amministrativi incrociati delle superfici a prato permanente dichiarate annualmente nella domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali tramite un'intersezione spaziale con la superficie dichiarata come pascolo permanente nel 2015 e registrata nel sistema di identificazione delle parcelle agricole e a condizione che tali superfici non siano state investite a prato permanente in conseguenza dell'obbligo di riconvertire o di creare una superficie a prato permanente previsto dal paragrafo 2 o dal presente paragrafo. Gli Stati membri non possono tuttavia escludere tali superfici qualora l'esclusione non consenta di aumentare la proporzione di cui all'articolo 45, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 al di sopra della soglia del 5 %.

Ai fini del calcolo della percentuale di cui al primo comma, le superfici a prato permanente o a pascolo permanente create dagli agricoltori nel quadro degli impegni assunti a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (¹) e del regolamento (UE) n. 1305/2013 non sono considerate superfici convertite dall'agricoltore.

Gli agricoltori sono informati dell'obbligo individuale di riconversione e delle norme intese a evitare nuove conversioni di superfici a prato permanente senza indugio e in ogni caso entro il 31 dicembre dell'anno in cui è accertata la riduzione superiore al 5 %. L'obbligo di riconversione deve essere rispettato prima della data di presentazione della domanda unica per l'anno successivo o, nel caso della Svezia e della Finlandia, del 30 giugno dell'anno successivo.

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, le superfici riconvertite a prato permanente, o le nuove superfici create per tale uso, sono considerate prato permanente a decorrere dal primo giorno della riconversione o della creazione. Tali superfici sono adibite alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per almeno cinque anni consecutivi dalla data della conversione oppure, se lo Stato membro decide in tal senso, quando gli agricoltori convertono in prato permanente superfici già utilizzate per coltivare erba e altre piante erbacee da foraggio, per il restante numero di anni necessario al raggiungimento dei cinque anni consecutivi.

SEZIONE 4

Area di interesse ecologico

Articolo 45

Criteri aggiuntivi per i tipi di aree di interesse ecologico

1. Per qualificare come aree di interesse ecologico i tipi di aree elencate all'articolo 46, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, si applicano i paragrafi da 2 a 11 del presente articolo.

▼ M5

2. Sui terreni lasciati a riposo e sui terreni a riposo con specie mellifere (composti da specie ricche di polline e nettare) è assente qualsiasi produzione agricola. Gli Stati membri fissano un periodo in cui il terreno deve essere lasciato a riposo in un dato anno civile. Detto periodo non deve essere inferiore a sei mesi. Per quanto riguarda i terreni a riposo con specie mellifere, gli Stati membri stabiliscono una lista di specie ricche di polline e nettare da utilizzare. Le specie esotiche invasive ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento e del Consiglio (²) non devono figurare nell'elenco. Tali superfici non possono includere colture normalmente seminate per la raccolta. Gli Stati membri possono specificare ulteriori requisiti. Tali superfici possono includere specie erbacee, a condizione che le colture mellifere restino predominanti. Fatto salvo il requisito

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

dell'assenza di produzione di cui al paragrafo 10 *bis*, sulle superfici dei terreni a riposo con specie mellifere (composti da specie ricche di polline e nettare) possono essere posizionate arnie.

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, i terreni lasciati a riposo e i terreni a riposo con specie mellifere (composti da specie ricche di polline e nettare) per oltre cinque anni per costituire un'area di interesse ecologico rimangono terreni a seminativo.

▼B

3. Le terrazze sono le terrazze protette dalla BCAA 7 di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 e altre terrazze. Gli Stati membri possono decidere di considerare aree di interesse ecologico solo le terrazze protette dalla BCAA 7. Gli Stati membri che decidono di considerare anche altre terrazze stabiliscono i criteri per queste altre terrazze, compresa l'altezza minima, in funzione delle specificità nazionali o regionali.

▼ M3

- 4. Gli elementi caratteristici del paesaggio, di cui l'agricoltore dispone, possono essere quelli protetti dalla BCAA 7 e dal CGO 2 o 3 di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 e/o uno o più dei seguenti elementi:
- a) siepi, fasce alberate o alberi in filari;
- b) alberi isolati;
- c) boschetti, compresi alberi, cespugli o pietre;
- d) stagni. Non sono considerati aree di interesse ecologico i serbatoi di cemento o di plastica;
- e) fossati, compresi corsi d'acqua aperti per irrigazione o drenaggio. Non sono considerati aree di interesse ecologico i canali con pareti di cemento;
- f) muretti di pietra tradizionali.

Gli Stati membri possono decidere di limitare l'elenco degli elementi caratteristici del paesaggio a quelli inclusi nella BCAA 7 e nel CGO 2 o 3 di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 e/o ad uno o più di quelli elencati al primo comma, lettere da a) a f).

Per le siepi, le fasce alberate e gli alberi in filari nonché per i fossati di cui al primo comma, lettere a) ed e) rispettivamente, la superficie da qualificare come area di interesse ecologico è calcolata fino a una larghezza massima di 10 metri.

Per i boschetti nel campo e gli stagni di cui al primo comma, lettere c) e d) rispettivamente, la superficie da qualificare come area di interesse ecologico è calcolata fino a una dimensione massima di 0,3 ettari.

Ai fini del primo comma, lettera d), gli Stati membri possono fissare una dimensione minima per gli stagni. Qualora sia presente una fascia di vegetazione ripariale lungo le rive, la superficie corrispondente è considerata ai fini del calcolo dell'area di interesse ecologico. Gli Stati membri possono stabilire criteri per garantire che gli stagni abbiano un valore naturale tenendo conto del ruolo positivo degli stagni naturali per la conservazione degli habitat e delle specie.

Ai fini del primo comma, lettera f), gli Stati membri stabiliscono criteri minimi in funzione delle specificità nazionali o regionali, compresi i limiti relativi all'altezza e alla larghezza.

5. Le fasce tampone e i bordi dei campi possono essere qualsiasi fascia tampone o bordo dei campi, compresi le fasce tampone lungo i corsi d'acqua prescritti dalla BCAA 1 e dal CGO 1 o 10 di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 o i bordi dei campi protetti dalla BCAA 7 e dal CGO 2 o 3 di cui in detto allegato.

Gli Stati membri non limitano la selezione delle fasce tampone e dei bordi dei campi a quelle prescritte nell'ambito delle norme in materia di condizionalità di cui al primo comma.

Gli Stati membri fissano la larghezza minima delle fasce tampone e dei bordi dei campi che, ai fini delle aree di interesse ecologico, non deve essere inferiore a 1 metro. La vegetazione ripariale è considerata ai fini del calcolo dell'area di interesse ecologico lungo i corsi d'acqua. Sulle fasce tampone e sui bordi dei campi è assente qualsiasi produzione agricola.

Per le fasce tampone e i bordi dei campi diversi da quelli prescritti o protetti dalle BCAA 1 e 7 e dai CGO 1, 2, 3 o 10 di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013, la superficie da qualificare come area di interesse ecologico è calcolata fino a una larghezza massima di 20 metri.

5 bis. Ai fini dell'articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le superfici di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo sono considerate superfici o elementi caratteristici adiacenti laddove siano adiacenti a un'area di interesse ecologico direttamente adiacente ai seminativi dell'azienda.

▼B

6. Gli ettari agroforestali sono costituiti da superfici a seminativo ammissibili al regime di pagamento di base o di pagamento unico per superficie di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, che rispondono alle condizioni a cui è o è stato concesso il sostegno previsto dall'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dall'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

▼ M3

7. Per quanto riguarda le fasce di ettari ammissibili lungo i bordi forestali, gli Stati membri possono decidere di consentire la produzione agricola, di imporre il divieto di produzione agricola o di offrire agli agricoltori le due opzioni. Gli Stati membri fissano la larghezza minima di queste fasce, che non può essere inferiore a 1 metro.

La superficie da qualificare come area di interesse ecologico è calcolata fino a una larghezza massima di 10 metri laddove gli Stati membri decidano di consentire la produzione agricola e di 20 metri laddove gli Stati membri decidano di non consentire la produzione agricola.

8. Per le superfici con bosco ceduo a rotazione rapida con assenza di uso di concimi minerali e/o prodotti fitosanitari, gli Stati membri compilano l'elenco delle specie che si possono utilizzare a questo scopo selezionando dall'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013 le specie più idonee in una prospettiva ecologica, escludendo le specie chiaramente non indigene. Gli Stati membri stabiliscono anche i requisiti relativi ai concimi minerali e/o ai prodotti fitosanitari che possono essere impiegati, ove gli Stati membri ne autorizzino l'utilizzo, tenendo presente l'obiettivo delle aree di interesse ecologico, in particolare salvaguardare e migliorare la biodiversità.

▼ M5

8 bis Sulle superfici con Miscanthus e Silphium perfoliatum gli Stati membri vietano l'utilizzo di prodotti fitosanitari, ad eccezione del primo anno in cui le due specie sono piantate da un agricoltore. Gli Stati membri vietano l'uso di concimi minerali su tali superfici o stabiliscono requisiti al riguardo, tenendo presente l'obiettivo delle aree di interesse ecologico, in particolare salvaguardare e migliorare la biodiversità.

▼<u>M3</u>

9. Le superfici con colture intercalari o manto vegetale comprendono le superfici stabilite a norma dei requisiti del CGO 1 di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 e altre superfici con colture intercalari o manto vegetale purché esse siano state ottenute mediante la semina di un miscuglio di specie vegetali o la sottosemina di erba o leguminose nella coltura principale.

Gli Stati membri definiscono l'elenco di miscugli di specie vegetali da impiegare e fissano a livello nazionale, regionale, subregionale o aziendale il periodo in cui devono essere presenti su dette superfici le colture intercalari o il manto vegetale costituiti mediante la semina di un miscuglio di specie vegetali. Tale periodo non può essere inferiore a otto settimane. Gli Stati membri possono stabilire condizioni aggiuntive, in particolare per quanto riguarda i metodi di produzione.

Le superfici con colture intercalari o manto vegetale non comprendono le superfici di norma investite a colture invernali seminate in autunno a fini di raccolta o di pascolo. Esse non comprendono nemmeno le superfici oggetto di pratiche equivalenti indicate nell'allegato IX, sezione I, punti 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

10. Sulle superfici con colture azotofissatrici gli agricoltori coltivano le colture che fissano l'azoto incluse in un elenco stabilito dallo Stato membro. L'elenco riporta le colture azotofissatrici che lo Stato membro ritiene contribuiscano all'obiettivo di migliorare la biodiversità e può includere miscugli di colture azotofissatrici e altre colture a condizione che le colture azotofissatrici siano predominanti. Tali colture sono presenti durante il periodo vegetativo. Gli Stati membri possono stabilire condizioni aggiuntive, in particolare per quanto riguarda i metodi di produzione, tenendo segnatamente conto della necessità di soddisfare gli obiettivi della direttiva 91/676/CEE e della direttiva 2000/60/CE, dato che tali colture potrebbero aumentare il rischio di lisciviazione dell'azoto in autunno.

Le superfici con colture azotofissatrici non comprendono le superfici oggetto di pratiche equivalenti indicate nell'allegato IX, sezione I, punti 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

10 bis. Ai fini dei paragrafi 2, 5 e 7, per «assenza di produzione agricola» si intende il fatto di non svolgere alcuna attività agricola quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (UE) n. 1307/2013, fatti salvi i requisiti previsti dalla BCAA 4 di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013. Sono autorizzate le azioni volte a stabilire una copertura vegetale del suolo ai fini della biodiversità, inclusa la semina di miscugli di sementi di fiori selvatici.

Tuttavia, in deroga al requisito di assenza di produzione, ai fini dei paragrafi 5 e 7 gli Stati membri possono autorizzare lo sfalcio o il pascolo sulle fasce tampone, nei bordi dei campi e nelle fasce di ettari ammissibili lungo i bordi forestali senza produzione, a condizione che la fascia resti distinguibile dal terreno agricolo adiacente.

10 *ter*. L'utilizzo di prodotti fitosanitari è vietato su tutte le superfici di cui ai paragrafi, 2, 9 e 10 e sulle superfici con produzione agricola di cui al paragrafo 7.

10 *quater*. Sulle superfici di cui al paragrafo 9 costituite mediante la sottosemina di erba o di leguminose nella coltura principale, il divieto si applica dal momento della raccolta della coltura principale per almeno otto settimane o fino alla semina della coltura principale successiva.

▼<u>B</u>

11. L'agricoltore può dichiarare la stessa superficie o lo stesso elemento caratteristico del paesaggio una sola volta in un anno di domanda ai fini del soddisfacimento del requisito relativo all'area di interesse ecologico.

Articolo 46

Norme per l'applicazione regionale delle aree di interesse ecologico

- 1. Gli Stati membri che optano per l'applicazione regionale prevista all'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013 definiscono le regioni ai fini di tale articolo. Le regioni da definire sono costituite da un'area geografica unica e omogenea caratterizzata da condizioni agricole e ambientali simili. A tal fine, l'omogeneità si riferisce al tipo di terreno, all'altitudine e alla presenza di aree naturali e seminaturali.
- 2. All'interno delle regioni definite, gli Stati membri designano le aree nelle quali vige l'obbligo di applicare fino a metà della percentuale dell'area di interesse ecologico prevista.
- 3. Per le aree definite, gli Stati membri prevedono gli obblighi specifici degli agricoltori o dei gruppi di agricoltori partecipanti. Tali obblighi garantiscono la contiguità di struttura delle aree di interesse ecologico adiacenti. Gli obblighi degli agricoltori o dei gruppi di agricoltori partecipanti comprendono l'obbligo che la superficie aziendale di ogni agricoltore partecipante, soggetta all'obbligo stabilito dall'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, sia situata per almeno il 50 % nella regione definita e risponda alle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, dello stesso regolamento.
- 4. Gli obblighi degli agricoltori o dei gruppi di agricoltori partecipanti garantiscono che le aree di interesse ecologico contigue di cui al paragrafo 3 siano costituite da una o più aree di cui all'articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettere a), c), d) e h), del regolamento (UE) n. 1307/2013.
- 5. Nel designare le aree e definire gli obblighi di cui, rispettivamente, ai paragrafi 2 e 3 gli Stati membri tengono conto, se pertinente, delle strategie nazionali o regionali esistenti in materia di biodiversità e/o mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai loro effetti, dei piani di gestione dei bacini idrografici o delle esigenze individuate per garantire la coerenza ecologica della rete Natura 2000, come previsto dall'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE, o per contribuire all'attuazione della strategia per le infrastrutture verdi.
- 6. Prima di imporre obblighi agli agricoltori, gli Stati membri consultano gli agricoltori o i gruppi di agricoltori interessati e le altre parti interessate. Dopo detta consultazione gli Stati membri stabiliscono un piano dettagliato finale relativo all'applicazione regionale e informano le parti interessate che hanno partecipato alla consultazione e gli agricoltori o i gruppi di agricoltori del piano che li riguarda, come pure della designazione delle aree e degli obblighi degli agricoltori o dei gruppi di agricoltori partecipanti e, in particolare, della percentuale esatta che ogni agricoltore è tenuto ad applicare nella sua azienda. Gli Stati membri trasmettono tali informazioni agli agricoltori entro e non oltre il 30 giugno dell'anno che precede l'anno in cui si procederà all'applicazione regionale oppure, per il primo anno di applicazione del presente regolamento, in tempo utile per permettere agli agricoltori di presentare la relativa domanda.

Fatti salvi i pagamenti agli agricoltori previsti dall'articolo 43, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri provvedono a stabilire le modalità relative alle compensazioni finanziarie tra agricoltori e alle sanzioni amministrative applicabili in caso di inadempienza relativa alle aree di interesse ecologico contigue.

Articolo 47

Norme relative all'attuazione collettiva e ai criteri che le aziende devono osservare per essere considerate situate nelle immediate vicinanze

- 1. Gli Stati membri che decidono di autorizzare l'attuazione collettiva prevista all'articolo 46, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 definiscono i criteri che le aziende devono osservare per essere considerate situate nelle immediate vicinanze, tenendo conto:
- a) degli agricoltori la cui azienda si trova per l'80 % nello stesso comune;
- b) degli agricoltori la cui azienda si trova per l'80 % nel raggio di un numero di km, non superiore a 15, fissato dallo Stato membro.
- 2. Gli Stati membri che scelgono di designare le aree in cui è possibile l'attuazione collettiva e di imporre obblighi agli agricoltori o ai gruppi di agricoltori partecipanti tengono conto delle strategie nazionali o regionali esistenti in materia di biodiversità e/o mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai loro effetti, dei piani di gestione dei bacini idrografici o delle esigenze individuate per garantire la coerenza ecologica della rete Natura 2000, come previsto dall'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE, o per contribuire al potenziamento delle infrastrutture verdi.
- 3. Gli obblighi degli agricoltori o dei gruppi di agricoltori partecipanti di cui al paragrafo 2 comprendono la condizione che le aree di interesse ecologico contigue siano costituite da una o più aree di cui all'articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, lettere a), c), d) e h), del regolamento (UE) n. 1307/2013.
- 4. Gli agricoltori che partecipano all'attuazione collettiva concludono un accordo scritto che contiene i dettagli in merito alle modalità interne di compensazione finanziaria e alle sanzioni amministrative applicabili in caso di inadempienza relativa all'area di interesse ecologico comune.

Articolo 48

Determinazione del rapporto tra terreni forestali e terreni agricoli

1. Gli Stati membri che decidono di dare attuazione all'articolo 46, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013 fissano la percentuale di terreni forestali rispetto alla superficie di terreno complessiva di cui al primo comma di tale paragrafo in base ai dati Eurostat disponibili. I dati forestali si riferiscono alla definizione applicata dall'Organizzazione

delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) ed escludono la superficie coperta da altri terreni boschivi. La superficie di terreno complessiva esclude la superficie occupata da acque interne, come fiumi e laghi.

2. Il rapporto tra terreni forestali e terreni agricoli di cui all'articolo 46, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013 è calcolato usando i dati Eurostat disponibili. Se non sono disponibili dati Eurostat sui terreni forestali e i terreni agricoli al livello previsto per valutare il rapporto di terreni forestali a un livello equivalente al livello LAU2 o al livello di un'unità chiaramente delimitata che copra un'unica zona geografica contigua avente condizioni agricole simili, si possono usare altre fonti di dati.

Gli Stati membri dimostrano di aver usato dati aggiornati e coerenti sulla superficie occupata da foreste e da terreni agricoli in modo da rispecchiare, nella misura del possibile, la situazione reale.

3. I dati e i calcoli di cui ai paragrafi 1 e 2 sono validi per tre anni. Allo scadere di tale periodo, gli Stati membri che decidono di continuare ad applicare l'esenzione prevista dall'articolo 46, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e di rinnovare il periodo di tre anni ricalcolano i rapporti a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo utilizzando i dati più aggiornati disponibili.

In caso di modifiche dei confini amministrativi che incidano sul rapporto di cui al paragrafo 2, i dati e i calcoli sono riesaminati e le eventuali modifiche relative all'applicazione dell'esenzione sono comunicate alla Commissione.

CAPO 4

PAGAMENTO PER I GIOVANI AGRICOLTORI

Articolo 49

Accesso delle persone giuridiche al pagamento per i giovani agricoltori

- 1. Il pagamento annuo a favore dei giovani agricoltori, di cui all'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, è concesso a persone giuridiche indipendentemente dalla loro forma giuridica, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) la persona giuridica ha diritto a un pagamento nel quadro del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 ed ha attivato diritti all'aiuto o ha dichiarato ettari ammissibili, come previsto dall'articolo 50, paragrafo 4, dello stesso regolamento;

▼ M2

b) un giovane agricoltore ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 esercita un controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari in ogni anno per il quale la persona giuridica presenta domanda di pagamento nell'ambito del regime per i giovani agricoltori. Se più persone fisiche, comprese persone che non sono giovani agricoltori, partecipano al capitale o alla gestione della persona giuridica, il o i giovani

▼ M2

agricoltori, in ogni anno per il quale la persona giuridica presenta domanda di pagamento nell'ambito del regime per i giovani agricoltori, devono essere in grado di esercitare tale controllo effettivo e duraturo individualmente o insieme ad altri agricoltori, fatto salvo quanto disposto al paragrafo 1 bis del presente articolo;

▼B

c) almeno uno dei giovani agricoltori che soddisfano la condizione di cui alla lettera b) rispetta gli eventuali criteri di ammissibilità fissati dallo Stato membro a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, a meno che lo Stato membro abbia deciso che tali criteri si applicano a tutti i suddetti giovani agricoltori.

Nei casi in cui una persona giuridica sia controllata esclusivamente o congiuntamente da un'altra persona giuridica, le condizioni fissate al primo comma, lettera b), si applicano a qualunque persona fisica che eserciti il controllo su tale altra persona giuridica.

▼ M2

In deroga al paragrafo 1, primo comma, lettera b), gli Stati membri possono decidere che, a decorrere dall'anno civile 2016 o 2017, il o i giovani agricoltori esercitano il controllo effettivo e duraturo individualmente. Tale decisione è adottata una volta sola, prima della data di apertura del periodo di presentazione delle domande per il primo anno in cui essa si applica. Non è possibile adottare una siffatta decisione dopo la data di apertura del periodo di presentazione delle domande per l'anno civile 2017.

Qualora gli Stati membri si avvalgano della deroga di cui al primo comma, per determinare la data d'insediamento di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, si considera il periodo in cui il giovane agricoltore ha esercitato il controllo insieme ad altri agricoltori conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera b), del presente articolo negli anni civili precedenti l'anno civile a decorrere dal quale si applica la deroga.

Gli Stati membri che si avvalgono di tale deroga decidono se richiedere il controllo esclusivo dei giovani agricoltori sulle persone giuridiche o associazioni di persone fisiche che hanno già ricevuto un pagamento nell'ambito del regime per i giovani agricoltori nell'anno o negli anni precedenti l'anno a decorrere dal quale si è applicata la deroga, durante i quali il o i giovani agricoltori hanno esercitato il controllo insieme ad agricoltori che non erano giovani agricoltori.

▼B

- Il pagamento di cui all'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 non è più concesso se tutti i giovani agricoltori che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), ed eventualmente lettera c), hanno cessato di esercitare il controllo sulla persona giuridica.
- Ai fini del presente articolo:
- a) ogni riferimento ad «agricoltore» contenuto nell'articolo 50, paragrafi da 4 a 10, del regolamento (UE) n. 1307/2013 si intende fatto alla persona giuridica di cui al presente articolo;

- b) il riferimento alla prima presentazione di una domanda nell'ambito dei regimi di pagamento di base o di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 si intende fatto alla prima domanda di pagamento presentata dalla persona giuridica per il regime a favore dei giovani agricoltori;
- c) fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, il riferimento all'«insediamento» di cui all'articolo 50, paragrafo 5, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1307/2013 si intende fatto all'insediamento dei giovani agricoltori che esercitano il controllo sulla persona giuridica in conformità del paragrafo 1, primo comma, lettera b), del presente articolo.

▼ M3

Un giovane agricoltore che esercita un controllo effettivo e duraturo su una persona giuridica ai sensi del paragrafo 1, primo comma, lettera b), del presente articolo, non ha, ai fini dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013, più di 40 anni d'età nell'anno in cui la persona giuridica su cui esercita il controllo un giovane agricoltore presenta per la prima volta domanda nell'ambito del regime di pagamento o del regime di pagamento unico per superficie.

▼B

4. Nel caso in cui più giovani agricoltori ai sensi del paragrafo 1, primo comma, lettera b), abbiano acquisito il controllo sulla persona giuridica in momenti diversi, è considerata momento dell'insediamento ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 5, seconda frase del regolamento (UE) n. 1307/2013 la prima acquisizione del controllo.

Articolo 50

Accesso di un'associazione di persone fisiche al pagamento per i giovani agricoltori

L'articolo 49 si applica mutatis mutandis a un'associazione di persone fisiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 la quale rispetta, a livello di associazione, i requisiti di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.

CAPO 5

SOSTEGNO ACCOPPIATO

SEZIONE 1

Sostegno accoppiato facoltativo

Articolo 51

Definizioni

Ai fini della presente sezione, per «misure di sostegno accoppiato» si intendono le misure di attuazione del sostegno accoppiato facoltativo di cui all'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Principi generali

- 1. Gli Stati membri definiscono le regioni di cui all'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 in base a criteri oggettivi e non discriminatori, come le caratteristiche agronomiche e socioeconomiche e il potenziale agricolo regionale, oppure la struttura istituzionale o amministrativa. Tali regioni possono essere diverse da quelle stabilite nell'ambito di altri regimi di sostegno previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013.
- 2. Nel definire i determinati tipi di agricoltura o i determinati settori agricoli di cui all'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri tengono conto, in particolare, delle pertinenti strutture e condizioni di produzione della regione o del settore considerati.

▼ <u>M4</u>		
--------------------	--	--

▼B

Articolo 53

Condizioni per la concessione del sostegno

- 1. Gli Stati membri stabiliscono criteri di ammissibilità per le misure di sostegno accoppiato in conformità del quadro fissato nel regolamento (UE) n. 1307/2013 e alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
- 2. Le superfici, le rese e il numero di capi di cui all'articolo 52, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati dagli Stati membri a livello regionale o a livello settoriale. Essi riflettono le rese massime, la superficie coltivata o il numero di capi registrati nella regione o nel settore considerati in almeno uno degli anni del quinquennio precedente l'anno di adozione della decisione di cui all'articolo 53, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

▼ M3

Il pagamento annuo è espresso come importo unitario del sostegno. Esso può essere uno dei seguenti importi o, qualora la superficie o il numero dei capi ammissibili al sostegno non sia superiore alla superficie o al numero di capi fissati in conformità al primo comma del presente paragrafo, un importo compreso tra i seguenti:

 a) il rapporto tra l'importo fissato per il finanziamento della misura quale comunicato conformemente all'allegato I, punto 3, lettera i), del presente regolamento e la superficie o il numero di capi ammissibili al sostegno nell'anno considerato;

▼ M3

b) il rapporto tra l'importo fissato per il finanziamento della misura quale comunicato conformemente all'allegato I, punto 3, lettera i), del presente regolamento e la superficie o il numero di capi ammissibili al sostegno nell'anno considerato in conformità al primo comma del presente paragrafo.

▼ M4

Fatto salvo l'articolo 52, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, per l'importo unitario del sostegno di cui al secondo comma, gli Stati membri possono decidere di applicare importi unitari modulati a determinate categorie di agricoltori o a livello di azienda agricola, per tener conto delle economie di scala risultanti dalle dimensioni delle strutture di produzione in determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli destinatari o, se la misura è destinata a una regione o ad un intero settore, nella regione o nel settore interessato. L'articolo 67, paragrafo 1, del presente regolamento si applica, mutatis mutandis, alla comunicazione di tali decisioni.

▼B

3. Se la misura di sostegno accoppiato riguarda i semi oleaginosi di cui all'allegato del memorandum d'intesa tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sui semi oleaginosi nell'ambito del GATT, il totale delle superfici massime che possono beneficiare del sostegno, conformemente a quanto comunicato dagli Stati membri, non può superare la superficie massima per l'intera Unione al fine di assicurare la conformità con gli impegni assunti a livello internazionale.

In caso di superamento della superficie massima di cui al primo comma, gli Stati membri interessati sono tenuti ad adeguare la superficie comunicata applicando un coefficiente di riduzione ottenuto dal rapporto tra la superficie massima e il totale delle superfici comunicate ai fini del sostegno per i semi oleaginosi di cui al primo comma.

La Commissione fissa il coefficiente di riduzione di cui al secondo comma mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 71, paragrafo 2 o 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

4. Se la misura di sostegno accoppiato riguarda capi bovini e/o capi ovini e caprini, gli Stati membri definiscono, quale condizione di ammissibilità al sostegno, gli obblighi di identificazione e registrazione degli animali previsti rispettivamente dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹) o dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio (²).

▼ M1

Tuttavia, fatte salve altre condizioni di ammissibilità, un animale è considerato ammissibile al sostegno se gli obblighi di identificazione e registrazione di cui al primo comma sono soddisfatti entro una data fissata dallo Stato membro che non può essere posteriore:

⁽¹) Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).

⁽²) Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

▼<u>M1</u>

- a) al primo giorno del periodo di detenzione dell'animale, se è applicato un periodo di detenzione;
- b) ad una data scelta sulla base di criteri oggettivi e coerenti con le corrispondenti misure comunicate in conformità all'allegato I, se non è applicato alcun periodo di detenzione.

Entro il 15 settembre 2015, gli Stati membri notificano alla Commissione le date di cui al secondo comma.

▼B

5. Gli Stati membri possono non concedere un sostegno accoppiato per superficie alle superfici che non sono superfici ammissibili ai sensi dell'articolo 32, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Se gli Stati membri concedono un sostegno accoppiato alla canapa, si applica la condizione di cui all'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all'articolo 9 del presente regolamento.

▼<u>M2</u>

Articolo 53 bis

Trasferimento di fondi tra misure

1. Fatti salvi i requisiti di cui al titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri possono decidere di usare gli importi comunicati a norma del punto 3, lettera i), dell'allegato I del presente regolamento allo scopo di finanziare una o varie altre misure di sostegno ai sensi del titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 per lo stesso anno di domanda.

Il trasferimento di fondi tra misure di sostegno non può comportare l'annullamento di una misura di sostegno comunicata alla Commissione a norma dell'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell'articolo 67, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.

▼<u>M4</u>

- 2. Se la superficie o il numero di capi ammissibili al sostegno nell'ambito di una misura di sostegno accoppiato facoltativo nell'anno di domanda considerato è pari o superiore alla superficie o al numero di capi cui è fatto riferimento all'articolo 52, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, quali comunicati in conformità al punto 3, lettera j), dell'allegato I del presente regolamento, la misura di sostegno non beneficia di alcun trasferimento di fondi da altre misure di sostegno.
- 3. Se la superficie o il numero di capi ammissibili al sostegno nell'ambito di una misura di sostegno accoppiato facoltativo nell'anno di domanda considerato è inferiore alla superficie o al numero di capi cui è fatto riferimento all'articolo 52, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, quali comunicati in conformità al punto 3, lettera j), dell'allegato I del presente regolamento, il trasferimento di fondi non può comportare che l'importo unitario sia inferiore al rapporto tra l'importo fissato per il finanziamento comunicato a norma del punto 3, lettera i), del suddetto allegato e la superficie o il numero di capi di cui all'articolo 52, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

▼<u>M2</u>

4. Se gli Stati membri concedono un sostegno accoppiato per le colture proteiche grazie alla possibilità prevista all'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il trasferimento di fondi non può comportare che il sostegno disponibile per le colture proteiche sia inferiore al 2 % del massimale nazionale annuo quale stabilito nell'allegato II del suddetto regolamento.

▼ M2

- 5. La decisione di trasferire fondi tra le misure di sostegno è adottata anteriormente alla data del primo pagamento o versamento di anticipi agli agricoltori per il sostegno accoppiato facoltativo. Tuttavia, per quanto riguarda i trasferimenti da e verso misure per le quali non è stato ancora effettuato alcun pagamento, tale decisione può essere adottata dopo tale data, ma non oltre:
- a) l'ultimo giorno del mese in cui è effettuato il primo pagamento o versamento di anticipi agli agricoltori per il sostegno accoppiato facoltativo;
- b) il 30 novembre laddove il primo pagamento o versamento di anticipi sia effettuato nel periodo compreso tra il 16 e il 31 ottobre.
- 6. L'autorità competente dello Stato membro che intende decidere di trasferire fondi tra le misure di sostegno informa gli agricoltori di un eventuale trasferimento prima della data di apertura del periodo di presentazione delle domande.

▼B

Articolo 54

Coerenza e cumulo del sostegno

- 1. Ai fini dell'articolo 52, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le misure previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013 e dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹) sono considerate «altre misure e politiche dell'Unione».
- 2. Gli Stati membri garantiscono la coerenza tra:
- a) le misure di sostegno accoppiato e le misure attuate nell'ambito di altre misure e politiche dell'Unione;
- b) le diverse misure di sostegno accoppiato;
- c) le misure di sostegno accoppiato e le misure finanziate mediante aiuti di Stato.
- Gli Stati membri provvedono affinché le misure di sostegno accoppiato non interferiscano con il corretto funzionamento delle altre misure indicate al primo comma.

▼<u>M2</u>

3. Se il sostegno nell'ambito di una determinata misura di sostegno accoppiato può essere concesso anche nell'ambito di un'altra misura di sostegno accoppiato, o di una misura attuata in virtù di altre misure e politiche dell'Unione, gli Stati membri garantiscono che l'agricoltore interessato possa ricevere il sostegno finalizzato all'obiettivo di cui all'articolo 52, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013 nell'ambito di una sola misura per settore, regione, determinato tipo di agricoltura o determinato settore agricolo destinatario a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, del suddetto regolamento.

⁽¹) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

Criteri di approvazione da parte della Commissione

- 1. Ai fini dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 vi è mancanza di alternative nei seguenti casi:
- a) nella regione o nel settore interessati non può essere effettuata nessuna produzione diversa da quella soggetta alla misura di sostegno accoppiato oppure il proseguimento di tale produzione richiede modifiche considerevoli nelle strutture di produzione, oppure
- b) la conversione a un'altra produzione è gravemente limitata a causa della non disponibilità di terra o di infrastrutture adatte alla stessa produzione, della conseguente riduzione significativa del numero di aziende, del livello degli investimenti necessari a causa della conversione o per motivi analoghi.
- 2. Ai fini dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013 è necessario fornire un approvvigionamento stabile all'industria di trasformazione locale qualora si preveda che una sospensione o riduzione della produzione nella regione o nel settore considerati abbia conseguenze negative sull'attività e sulla connessa redditività economica o sull'occupazione nelle imprese a valle che dipendono strettamente da questa produzione, come trasformatori di materie prime, macelli o industrie alimentari. Tali imprese a valle devono essere ubicate nella regione o dipendere in misura determinante dal settore per il proseguimento della loro attività.
- 3. Ai fini dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013 vi è persistenza di perturbazioni sul relativo mercato quando gli agricoltori della regione o del settore considerati subiscono perdite economiche dovute in particolare a inquinamento, contaminazione o degrado nella qualità dell'ambiente verificatisi in seguito a un evento specifico di portata geografica limitata.
- 4. Nel valutare il livello del sostegno accoppiato connesso alle misure comunicate dallo Stato membro per approvazione, la Commissione tiene conto del livello dei pagamenti diretti accoppiati concessi in almeno uno degli anni del periodo di riferimento 2010-2014, come previsto all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

SEZIONE 2

Pagamento specifico per il cotone

Articolo 56

Autorizzazione dei terreni agricoli per la produzione di cotone

Gli Stati membri stabiliscono criteri oggettivi per l'autorizzazione dei terreni agricoli a norma dell'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Tali criteri si basano su uno o più dei fattori seguenti:

 a) l'economia agricola delle regioni in cui la produzione di cotone riveste grande importanza;

- b) la situazione pedoclimatica delle superfici considerate;
- c) la gestione delle acque da irrigazione;
- d) le rotazioni e le tecniche colturali rispettose dell'ambiente.

Autorizzazione delle varietà destinate alla semina

Ai fini dell'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 gli Stati membri autorizzano le varietà registrate nel «catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole» previsto dalla direttiva 2002/53/CE rispondenti al fabbisogno del mercato.

Articolo 58

Condizioni di ammissibilità

La semina delle superfici di cui all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 si considera realizzata mediante l'ottenimento della densità minima di piante fissata dallo Stato membro in funzione delle condizioni pedoclimatiche ed eventualmente delle peculiarità regionali.

Articolo 59

Pratiche agronomiche

Gli Stati membri sono autorizzati a fissare norme specifiche relative alle pratiche agronomiche necessarie per il mantenimento e la raccolta delle colture in condizioni normali di crescita.

Articolo 60

Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali

- 1. Ogni anno gli Stati membri riconoscono, per un periodo di un anno che inizia non oltre il 1º marzo, le organizzazioni interprofessionali di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 che ne fanno richiesta e che:
- a) totalizzano una superficie complessiva di almeno 4 000 ettari stabilita dallo Stato membro che soddisfi i criteri di autorizzazione di cui all'articolo 56 del presente regolamento;
- b) comprendono almeno un'impresa di sgranatura e
- c) hanno adottato regole operative interne relative, in particolare, alle condizioni di adesione e ai contributi dei membri, in conformità alle normative nazionale e unionale.
- 2. Qualora si constati che un'organizzazione interprofessionale riconosciuta non rispetta i criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 1, lo Stato membro revoca il riconoscimento a meno che non venga posto rimedio all'inosservanza dei criteri. Qualora intenda revocare il riconoscimento, lo Stato membro comunica tale intenzione all'organizzazione interprofessionale insieme ai motivi della revoca. Lo Stato membro offre all'organizzazione interprofessionale la possibilità di presentare osservazioni entro un determinato termine.

Gli agricoltori membri di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta alla quale sia stato revocato il riconoscimento ai sensi del primo comma del presente paragrafo perdono il diritto alla maggiorazione dell'aiuto prevista dall'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Articolo 61

Obblighi dei produttori

- 1. Uno stesso produttore non può essere membro di più di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
- 2. Il produttore membro di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta ha l'obbligo di consegnare il cotone che produce esclusivamente a un'impresa di sgranatura appartenente alla stessa organizzazione.
- 3. L'adesione dei produttori ad un'organizzazione interprofessionale riconosciuta è volontaria.

CAPO 6

COMUNICAZIONI

Articolo 62

Comunicazioni inerenti alle definizioni e alle relative disposizioni

Entro il 31 gennaio 2015 gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013. La comunicazione comprende i dettagli di tali decisioni, la loro motivazione e i criteri oggettivi in base ai quali tali decisioni sono state adottate.

Articolo 63

Comunicazioni relative al coefficiente di riduzione a norma dell'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013

Entro il 31 gennaio 2015 gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma dell'articolo 8. La comunicazione comprende i dettagli di tali decisioni, la loro motivazione e i criteri oggettivi in base ai quali tali decisioni sono state adottate.

Articolo 64

Comunicazioni relative al pagamento di base

1. Quando uno Stato membro comunica alla Commissione le sue decisioni a norma dell'articolo 22, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 24, paragrafo 10, dell'articolo 29 e dell'articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, tale comunicazione comprende i dettagli di tali decisioni. Inoltre, le decisioni a norma dell'articolo 24, paragrafo 10, dell'articolo 29 e dell'articolo 40, paragrafo 4, del medesimo regolamento devono essere motivate, se del caso.

Quando uno Stato membro comunica alla Commissione le sue decisioni a norma dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, tale comunicazione comprende i dettagli di tali decisioni, la loro motivazione e i criteri oggettivi in base ai quali tali decisioni sono state adottate, in particolare i criteri utilizzati per la definizione delle regioni ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, di detto regolamento, i criteri utilizzati per la suddivisione dei massimali nazionali tra le regioni ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, di detto regolamento e i criteri utilizzati per le modifiche annue progressive a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, di detto regolamento.

2. Se uno Stato membro decide di avvalersi delle opzioni previste all'articolo 30, paragrafo 7, all'articolo 30, paragrafo 11, lettera b), all'articolo 32, paragrafo 3, lettera b), all'articolo 32, paragrafo 5, e all'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, comunica alla Commissione entro il 31 gennaio del primo anno di applicazione di siffatta decisione i dettagli di tali decisioni, nonché le motivazioni e, se del caso, i criteri oggettivi in base ai quali tali decisioni sono state adottate.

In caso di revisione della decisione di cui all'articolo 30, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo sono comunicate alla Commissione entro il 31 gennaio del primo anno di applicazione di siffatta decisione riveduta.

- 3. Se uno Stato membro decide di avvalersi dell'opzione prevista all'articolo 34, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, comunica alla Commissione la sua decisione entro il 31 gennaio del primo anno di applicazione di siffatta decisione.
- 4. Se uno Stato membro decide di avvalersi delle opzioni previste all'articolo 39, paragrafo 1, secondo comma, e all'articolo 40, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, comunica alla Commissione entro il 31 luglio dell'anno precedente l'anno di prima applicazione di siffatta decisione i dettagli di tali decisioni, nonché le motivazioni e, se del caso, i criteri oggettivi in base ai quali tali decisioni sono state adottate.

<u> 13</u>			

▼B

Articolo 65

Comunicazioni relative all'inverdimento

- 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:
- a) entro il 15 dicembre 2014:
 - se pertinente, la loro decisione di calcolare il pagamento di cui all'articolo 43, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1307/2013 a norma del terzo comma di detto paragrafo;

- ii) se pertinente, la loro decisione di designare altri prati permanenti sensibili, a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- iii) se pertinente, la loro decisione di applicare il pagamento di cui all'articolo 43, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1307/2013 a livello regionale come previsto dall'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, dello stesso regolamento;
- b) entro il 15 dicembre dell'anno di cui trattasi, la decisione di designare nuovi prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale, ai sensi dell'articolo 41, secondo comma, del presente regolamento;
- c) entro il 15 dicembre di ogni anno, per l'anno di domanda considerato:
 - i) il numero totale di agricoltori tenuti a osservare almeno un obbligo di inverdimento di cui all'articolo 43, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il numero totale di ettari da essi dichiarati;

▼ M3

ii) il numero totale di agricoltori esonerati da una o più pratiche di inverdimento e il numero di ettari dichiarati da tali agricoltori, il numero di agricoltori esonerati da tutte le pratiche perché soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 834/2007, il numero di agricoltori partecipanti al regime per i piccoli agricoltori, il numero di agricoltori esonerati dall'obbligo di diversificazione delle colture e il numero di agricoltori esonerati dall'obbligo connesso all'area di interesse ecologico, nonché il numero rispettivo di ettari da essi dichiarati;

▼B

- iii) il numero totale di agricoltori che applicano misure equivalenti, distinguendo gli agricoltori che applicano l'equivalenza a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, lettera a) o lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il numero rispettivo di ettari da essi dichiarati;
- iv) il numero totale di agricoltori tenuti alla diversificazione delle colture, ripartito per numero di agricoltori tenuti alla diversificazione con due colture e numero di agricoltori tenuti alla diversificazione con tre colture, insieme al numero rispettivo di ettari di seminativi da essi dichiarati;
- v) il numero totale di agricoltori presi in considerazione per il calcolo del rapporto tra prati permanenti e superficie agricola totale e il numero totale di ettari coperti da prati permanenti da essi dichiarati;

▼ M3

vi) il numero totale di agricoltori che dichiarano prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale, il numero totale di ettari coperti da prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale da essi dichiarati, il numero totale di ettari di prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale designati e il numero totale di ettari di prati permanenti nelle zone contemplate dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE;

- vii) il numero totale di agricoltori soggetti all'obbligo connesso all'area di interesse ecologico, il numero totale di ettari a seminativo da essi dichiarati e il numero totale di ettari dichiarati come area di interesse ecologico prima dell'applicazione dei fattori di ponderazione, ripartiti per tipo di area di interesse ecologico tra quelle elencate all'articolo 46, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- viii) il numero totale di agricoltori che applicano l'obbligo connesso all'area di interesse ecologico a livello regionale o collettivamente e il numero totale di ettari di seminativi da essi dichiarati;
- d) entro il 15 dicembre di ogni anno, la quota di riferimento e il rapporto annuale tra prati permanenti e superficie agricola totale, nonché le informazioni riguardanti gli obblighi stabiliti a livello dell'azienda in conformità all'articolo 45, paragrafo 2, quinto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all'articolo 44 del presente regolamento;

▼ M3

e) entro il 1º agosto di ogni anno, il periodo da prendere in considerazione per il calcolo delle quote delle diverse colture in conformità all'articolo 40, paragrafo 1, del presente regolamento, e il livello geografico al quale tale periodo è fissato.

▼<u>B</u>

- 2. Nella comunicazione da trasmettere entro il 1º agosto 2014 a norma dell'articolo 46, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1307/2013 gli Stati membri comunicano alla Commissione quanto segue:
- a) le rispettive decisioni in merito alle aree da considerare come area di interesse ecologico tra quelle elencate all'articolo 46, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, che devono essere integrate, entro il 1º ottobre 2014, da informazioni dettagliate su tali decisioni, in particolare sulle condizioni applicabili a queste aree in virtù delle decisioni degli Stati membri;
- b) informazioni dettagliate sull'uso dei fattori di conversione e di ponderazione di cui all'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
- 3. Nella comunicazione da trasmettere entro il 1º agosto dell'anno precedente la prima applicazione della pertinente decisione a norma dell'articolo 46, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1307/2013 gli Stati membri comunicano alla Commissione quanto segue:
- a) per gli Stati membri che optano per l'applicazione regionale di cui all'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, informazioni riguardanti la definizione delle regioni, la designazione delle aree, le aree selezionate ai fini dell'articolo 46, paragrafo 4, del presente regolamento e informazioni che giustificano in che modo l'applicazione regionale supporta l'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di ambiente, clima e biodiversità;

- b) per gli Stati membri che decidono di autorizzare l'attuazione collettiva di cui all'articolo 46, paragrafo 6, del regolamento (UE)
 n. 1307/2013, informazioni riguardanti la designazione delle aree e le aree selezionate ai fini dell'articolo 47, paragrafo 3, del presente regolamento, se pertinente.
- 4. Nella comunicazione da trasmettere entro il 1º agosto dell'anno precedente la prima applicazione della pertinente decisione a norma dell'articolo 46, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1307/2013 gli Stati membri che soddisfano la condizione di cui all'articolo 46, paragrafo 7, dello stesso regolamento e che decidono di applicare l'esenzione prevista da tale disposizione comunicano alla Commissione i dettagli di tale decisione, compresi i dati e i calcoli che dimostrano il soddisfacimento di tutte le condizioni previste per l'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 46, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Il disposto del primo comma si applica mutatis mutandis alle decisioni di continuare ad applicare l'esenzione prevista dall'articolo 46, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e di rinnovare il periodo di tre anni a norma dell'articolo 48, paragrafo 3, del presente regolamento.

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni modifica dell'applicazione dell'esenzione prevista dall'articolo 46, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Articolo 66

Comunicazioni relative al pagamento per i giovani agricoltori

- 1. Lo Stato membro che decida di applicare l'articolo 50, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 ai fini del calcolo del pagamento per i giovani agricoltori comunica alla Commissione, entro il 31 gennaio 2015, il metodo di calcolo prescelto e il limite massimo fissato in conformità all'articolo 50, paragrafo 9, di detto regolamento.
- 2. Lo Stato membro che decida di definire criteri di ammissibilità a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 o di applicare il metodo di calcolo di cui all'articolo 50, paragrafo 10, di tale regolamento, comunica tale decisione alla Commissione entro il 31 gennaio 2015.
- 3. Lo Stato membro che decida di avvalersi della facoltà di ricalcolare il numero fisso di ettari, prevista all'articolo 50, paragrafo 10, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 comunica tale decisione alla Commissione entro il 1º agosto dell'anno a cui si applica tale nuovo calcolo fornendo la motivazione e i criteri oggettivi in base ai quali la decisione è stata adottata.

▼ <u>M2</u>

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma dell'articolo 49, paragrafo 1 *bis* al più tardi 15 giorni dopo la data di adozione.

Comunicazioni relative al sostegno accoppiato facoltativo

1. Le comunicazioni di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 comprendono le informazioni elencate nell'allegato I del presente regolamento.

▼ <u>M3</u>	
-------------	--

▼ M2

- 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma dell'articolo 53 *bis*, paragrafo 1, entro il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il primo pagamento o versamento di anticipi agli agricoltori per il sostegno accoppiato facoltativo. Tuttavia, se tale pagamento è stato effettuato nel periodo compreso tra il 16 e il 31 ottobre, tale comunicazione è trasmessa entro il 1º dicembre. La comunicazione comprende:
- a) l'elenco delle misure interessate e gli importi trasferiti;
- b) per ciascuna misura interessata, le superfici ammissibili o il numero di capi nell'anno di domanda pertinente, una volta effettuati tutti i controlli delle domande presentate;

▼ M4

c) per ciascuna misura interessata, la giustificazione che il trasferimento è coerente con il carattere limitativo della produzione del regime, di cui all'articolo 52, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, e non annulla le decisioni comunicate alla Commissione ai sensi dell'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

▼<u>B</u>

Articolo 68

Comunicazioni relative ai requisiti minimi per beneficiare di pagamenti diretti

Entro il 1º agosto 2014 gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni decisione adottata a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Articolo 69

Comunicazioni relative al pagamento ridistributivo

Se uno Stato membro decide di concedere il pagamento ridistributivo a norma del titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la comunicazione di cui all'articolo 41, paragrafo 1, secondo comma, dello stesso regolamento comprende i dettagli di tale decisione, inclusi i dettagli e la giustificazione del calcolo del pagamento ridistributivo e, se del caso, informazioni sull'eventuale applicazione a livello regionale ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, di detto regolamento e su eventuali graduazioni all'interno del numero di ettari ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 5, di detto regolamento.

Comunicazioni relative al pagamento per le zone soggette a vincoli naturali

Se uno Stato membro decide di concedere il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali, di cui al titolo III, capo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, comunica alla Commissione, entro il 1º agosto 2014, ogni decisione adottata a norma dell'articolo 48 dello stesso regolamento. Tale comunicazione comprende i dettagli di tale decisione, comprese, se del caso, informazioni sull'eventuale limitazione dei pagamenti a determinate zone ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, sull'eventuale applicazione dei limiti massimi di cui all'articolo 48, paragrafo 4, di detto regolamento e sull'eventuale applicazione a livello regionale ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 5, di detto regolamento.

Articolo 71

Comunicazioni riguardanti il regime per i piccoli agricoltori

Lo Stato membro che decide di stabilire un regime per i piccoli agricoltori ai sensi del titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 comunica alla Commissione, entro il 1º agosto 2014, ogni decisione adottata a norma di detto titolo.

Siffatta comunicazione comprende i dettagli di tale decisione, tra cui l'eventuale inclusione automatica di agricoltori ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il calcolo del pagamento a norma dell'articolo 63 di detto regolamento.

Gli Stati membri informano la Commissione in merito alla decisione sul finanziamento di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 senza indugio, e comunque non oltre il 1º dicembre dell'anno civile a cui si riferisce il pagamento.

Articolo 72

Applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'articolo 41, paragrafo 4, o dell'articolo 52, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 a persone giuridiche o associazioni di persone giuridiche

Lo Stato membro che decide di applicare l'articolo 8, paragrafo 4, l'articolo 41, paragrafo 8, o l'articolo 52, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013 comunica alla Commissione, entro il 1º agosto 2014, i dettagli di tali decisioni.

Articolo 73

Riduzioni lineari dei pagamenti

Quando applicano le riduzioni lineari di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 51, paragrafo 2, o all'articolo 65, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri informano la Commissione della percentuale di riduzione applicata senza indugio e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo all'anno civile in cui sono stati chiesti i pagamenti diretti oggetto della riduzione lineare.

Richiesta di informazioni sulle misure adottate dagli Stati membri

Se necessario al fine di garantire la corretta applicazione delle norme stabilite nel regolamento (UE) n. 1307/2013 o nel presente regolamento, la Commissione può chiedere agli Stati membri di trasmettere informazioni dettagliate sulle misure adottate ai fini dell'attuazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 o di eventuali norme adottate dalla Commissione sulla base dello stesso regolamento.

Articolo 75

Relazioni

- 1. Se la Bulgaria e la Romania decidono di concedere pagamenti diretti nazionali integrativi ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1307/2013, detti Stati membri presentano una relazione alla Commissione entro il 30 giugno 2016. Per ciascun pagamento diretto nazionale integrativo la relazione riporta il numero di beneficiari, l'importo totale del pagamento diretto nazionale integrativo erogato, il numero di ettari per cui è stato erogato e il tasso di pagamento, se pertinente.
- 2. Lo Stato membro che decida di concedere aiuti nazionali transitori ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 presenta alla Commissione una relazione annuale entro il 15 settembre dell'anno successivo all'anno di applicazione di tale aiuto nazionale transitorio. La relazione riporta, per ciascun settore, il numero di beneficiari, l'importo dell'aiuto nazionale transitorio concesso nonché il numero di ettari, di capi o di altre unità per cui tale aiuto è stato concesso e il tasso di aiuto, se pertinente.

Articolo 76

Comunicazione delle decisioni risultati da un riesame

In caso di riesame di una decisione comunicata alla Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013 o del presente regolamento, la Commissione è informata della decisione risultante da tale riesame entro quattro settimane dalla sua adozione, salvo se nel regolamento (UE) n. 1307/2013 è stato stabilito un termine diverso per tale comunicazione.

La comunicazione comprende i dettagli della decisione nonché, se del caso, la motivazione e i criteri oggettivi in base ai quali è stata adottata.

CAPO 7

MODIFICA, ABROGAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 77

Modifica del regolamento (UE) n. 1307/2013

L'allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013 è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento.

Abrogazione

I regolamenti (CE) n. 1120/2009 e (CE) n. 1121/2009 sono abrogati.

Essi continuano tuttavia ad applicarsi alle domande di aiuto relative agli anni civili precedenti l'anno civile 2015.

Articolo 79

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica alle domande di aiuto relative agli anni civili successivi all'anno civile 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO I

Contenuto delle informazioni da trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 67, paragrafo 1

Le informazioni comprendono:

- la percentuale del massimale nazionale di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) n. 1307/2013 per ogni anno fino al 2020;
- 2) il titolo di ciascuna misura di sostegno;
- una descrizione di ogni misura di sostegno, che specifichi almeno i dati seguenti:
 - a) la regione o il settore interessati;
 - b) i determinati tipi di agricoltura e/o i determinati settori agricoli selezionati e una descrizione delle difficoltà incontrate e, se del caso, i criteri fissati dagli Stati membri per definire le regioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1, del presente regolamento;
 - c) la relativa importanza economica, sociale o ambientale;
 - d) l'eventuale attuazione della deroga prevista all'articolo 52, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
 - e) la sua durata;
 - f) le condizioni di ammissibilità applicabili;
 - g) per gli Stati membri che applicano l'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento, i criteri per stabilire ciascun importo unitario modulato a norma del suddetto comma;
 - h) l'importo unitario stimato del sostegno calcolato a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento;
 - i) l'importo fissato per il finanziamento;
 - j) le superfici e le rese fisse o il numero fisso di capi in conformità all'articolo 52, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
 - k) se del caso, la superficie massima fissata ai fini dell'attuazione del sostegno per i semi oleaginosi di cui all'articolo 53, paragrafo 3, del presente regolamento;
 - eventuali misure vigenti applicate in virtù di altri regimi di sostegno unionali o di misure finanziate mediante aiuti di Stato nella stessa regione o nello stesso settore coperti dalla misura di sostegno accoppiato e, se del caso, i criteri e le regole amministrative miranti a garantire che il sostegno destinato a far fronte alla stessa difficoltà di cui all'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 non sia concesso anche nell'ambito di altri regimi di sostegno dell'Unione in conformità all'articolo 52, paragrafo 9, del medesimo regolamento;
- 4) se del caso, la descrizione dettagliata della situazione particolare della regione o del settore interessati e delle caratteristiche dei tipi di agricoltura o dei settori agricoli determinati che rendono la percentuale di cui all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 insufficiente per far fronte alle difficoltà individuate e che giustificano un aumento del livello del sostegno a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del medesimo regolamento;
- se del caso, la dimostrazione dell'esistenza di una delle esigenze di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), b), c) o d), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

ALLEGATO II

«ALLEGATO X

Fattori di conversione e di ponderazione di cui all'articolo 46, paragrafo 3 (*)

Elementi caratteristici	Fattore di conversione (m/albero/m²)	Fattore di ponderazione	Area di interesse ecologico (se si applicano entrambi i fattori)
Terreni lasciati a riposo (per m²)	n.p.	1	1 m ²
Terrazze (per metro lineare)	2	1	2 m ²
Elementi caratteristici del paesaggio			
Siepi/fasce alberate (per metro lineare)	5	2	10 m ²
Alberi isolati (per albero)	20	1,5	30 m ²
Alberi in filari (per metro lineare)	5	2	10 m ²
Gruppi di alberi/boschetti nel campo (per m²)	n.p.	1,5	1,5 m ²
Bordi dei campi (per metro lineare)	6	1,5	9 m ²
Stagni (per m ²)	n.p.	1,5	1,5 m ²
Fossati (per metro lineare)	3	2	6 m ²
Muretti di pietra tradizionali (per metro lineare)	1	1	1 m ²
Altri elementi caratteristici non elencati sopra, ma protetti dalla BCAA 7, dal CGO 2 o CGO 3 (per m²)	n.p.	1	1 m ²
Fasce tampone (per metro lineare)	6	1,5	9 m ²
Ettari agroforestali (per m²)	n.p.	1	1 m ²
Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi forestali (per metro lineare)			
Senza produzione Con produzione	6 6	1,5 0,3	9 m ² 1,8 m ²
Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida (per m²)	n.p.	0,3	0,3 m ²
Superfici oggetto di imboschimento ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), punto ii) (per m²)	n.p.	1	1 m ²
Superfici con colture intercalari o manto vegetale (per m²)	n.p.	0,3	0,3 m ²
Superfici con colture azotofissatrici (per m²)	n.p.	0,3	0,3 m ²

^(*) I fattori di conversione e di ponderazione si applicano anche agli elementi caratteristici inclusi nelle pratiche equivalenti elencate all'allegato IX, sezione III, che sono uguali agli elementi elencati nel presente allegato e specificati all'articolo 45 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 1), esclusivamente ai fini del calcolo dell'area di interesse ecologico dell'azienda di cui all'articolo 46, paragrafo 1, del presente regolamento.»

ALLEGATO III

Metodo dell'Unione per la determinazione quantitativa del tenore di Δ9tetraidrocannabinolo nelle varietà di canapa

1. Campo di applicazione

Il metodo stabilito nel presente allegato serve a determinare il tenore di $\Delta 9$ -tetraidrocannabinolo (qui di seguito «THC») delle varietà di canapa (*Cannabis sativa* L.). A seconda del caso in esame, il metodo è applicato secondo la procedura A o la procedura B descritte nel presente allegato.

Il metodo si basa sulla determinazione quantitativa per cromatografia in fase gassosa (GC) del THC dopo estrazione con un solvente adatto.

1.1. Procedura A

La procedura A è applicata alla produzione di canapa di cui all'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all'articolo 30, lettera g), del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (¹).

1.2. Procedura B

La procedura B è applicata nei casi di cui all'articolo 36, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

2. Prelievo di campioni

2.1. Campioni

Il prelievo deve essere effettuato di giorno, secondo un percorso sistematico in modo che il campione raccolto sia rappresentativo della particella, esclusi i bordi.

2.1.1. Procedura A: in una popolazione di una determinata varietà di canapa si preleva una parte di 30 cm contenente almeno un'infiorescenza femminile per ogni pianta selezionata. Il prelievo deve essere effettuato durante il periodo compreso tra il ventesimo giorno successivo all'inizio e il decimo giorno successivo alla fine della fioritura.

Lo Stato membro può autorizzare il prelievo del campione durante il periodo compreso tra l'inizio della fioritura e il ventesimo giorno successivo all'inizio della stessa, a condizione che, per ciascuna varietà coltivata, vengano prelevati altri campioni rappresentativi, in conformità al primo comma, durante il periodo compreso tra il ventesimo giorno successivo all'inizio e il decimo giorno successivo alla fine della fioritura.

Per la canapa coltivata come coltura intercalare, in mancanza di infiorescenze femminili, si prelevano i 30 cm apicali dello stelo. In tal caso il prelievo di campioni viene effettuato appena prima della fine del periodo vegetativo, quando le foglie iniziano a presentare i primi segni di ingiallimento, ma non più tardi dell'inizio di un periodo previsto di gelate.

2.1.2. Procedura B: in una popolazione di una determinata varietà di canapa si preleva il terzo superiore di ogni pianta selezionata. Il prelievo deve essere effettuato durante i 10 giorni successivi alla fine della fioritura oppure, per la canapa coltivata come coltura intercalare, in mancanza di infiorescenze femminili, appena prima della fine del periodo vegetativo, quando le foglie iniziano a presentare i primi segni di ingiallimento, ma non più tardi dell'inizio di un periodo previsto di gelate. Nel caso di una varietà dioica, occorre prelevare solo le piante femminili.

⁽¹) Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).

▼ M3

2.2. Dimensioni del campione

Procedura A: il campione è costituito dai prelievi effettuati su 50 piante per particella.

Procedura B: il campione è costituito dai prelievi effettuati su 200 piante per particella.

Ogni campione viene posto, in modo da evitare che venga schiacciato, in un sacco di tela o di carta e successivamente è inviato al laboratorio di analisi

Lo Stato membro può disporre che venga raccolto un secondo campione per effettuare un'eventuale controanalisi e che esso venga conservato dal produttore o dall'organismo preposto all'analisi.

2.3. Essiccazione e conservazione del campione

L'essiccazione dei campioni deve iniziare appena possibile e comunque entro 48 ore, indipendentemente dal metodo, a una temperatura inferiore a $70~^{\circ}\text{C}$.

I campioni devono essere essiccati sino al raggiungimento di un peso costante, con umidità compresa tra l'8 % e il 13 %.

I campioni essiccati devono essere conservati, non compressi, al buio e a una temperatura inferiore a 25 °C.

3. Determinazione del tenore di THC

3.1. Preparazione del campione per la prova

Dai campioni essiccati devono essere eliminati gli steli e i semi di lunghezza superiore a 2 mm.

I campioni essiccati sono triturati sino a ottenere una polvere semifina (che passi attraverso un setaccio con maglie della larghezza di 1 mm).

La polvere può essere conservata al massimo per 10 settimane in ambiente asciutto, al buio e a temperatura inferiore a 25 °C.

3.2. Reattivi e soluzione di estrazione

Reattivi

- Δ9-tetraidrocannabinolo, cromatograficamente puro,
- squalane cromatograficamente puro come standard interno.

Soluzione di estrazione

— 35 mg di squalane per 100 ml di esano.

3.3. Estrazione del THC

Pesare 100 mg del campione da analizzare ridotto in polvere e porli in un tubo da centrifuga, aggiungendo 5 ml di soluzione di estrazione contenente lo standard interno.

Immergere il campione per 20 minuti in un bagno ad ultrasuoni. Centrifugare per 5 minuti a 3 000 giri/minuto e prelevare il soluto di THC supernatante. Iniettare quest'ultimo nel cromatografo e procedere all'analisi quantitativa.

3.4. Cromatografia in fase gassosa

a) Strumentazione

- cromatografo in fase gassosa con rivelatore a ionizzazione di fiamma e iniettore split/splitless,
- colonna che consenta una buona separazione dei cannabinoidi, ad esempio una colonna capillare di vetro, di 25 m di lunghezza e di 0,22 mm di diametro impregnata di una fase apolare di tipo fenil-metil-siloxano al 5 %.

▼<u>M3</u>

b) Intervalli di taratura

Almeno tre punti per la procedura A e cinque punti per la procedura B, con 0,04 e 0,50 mg/ml di THC in soluzione di estrazione.

c) Condizioni sperimentali

Le seguenti condizioni sono fornite a titolo esemplificativo per la colonna di cui alla lettera a):

- temperatura del forno: 260 °C
- temperatura dell'iniettore: 300 °C
- temperatura del rivelatore: 300 °C.
- d) Volume iniettato: 1 µl

4. Risultati

I risultati sono espressi, al secondo decimale, in grammi di THC per 100 grammi di campione di analisi, essiccato sino a peso costante. Tolleranza ammessa: 0.03~% in valore assoluto.

 Procedura A: il risultato corrisponde a una determinazione per campione di analisi.

Tuttavia, se il risultato ottenuto supera il limite previsto all'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, si effettua una seconda determinazione per campione di analisi e il risultato sarà quello corrispondente alle media delle due determinazioni.

 Procedura B: il risultato corrisponde alla media di due determinazioni per campione di analisi.